



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 707

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 21 marzo 2017

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 12)</i>	Pag. 5
<i>Plenaria (antimeridiana) (*)</i>	
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>	
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 10)</i>	» 6
10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):	
<i>Plenaria</i>	» 7

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:	
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag. 9
<i>Plenaria</i>	» 11
3 ^a - Affari esteri:	
<i>Plenaria</i>	» 14
5 ^a - Bilancio:	
<i>Plenaria</i>	» 19
6 ^a - Finanze e tesoro:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 71)</i>	» 28
<i>Plenaria</i>	» 28

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 707° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 marzo 2017.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	30
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 168)</i>	»	73
<i>Plenaria</i>	»	73
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 169)</i>	»	83
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 334)</i>	»	84
<i>Plenaria</i>	»	84
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 169)</i>	»	88
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	89
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 248)</i>	»	95
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 249)</i>	»	95
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 250)</i>	»	96
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 232)</i>	»	97
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i rapporti con le Regioni</i>	»	98

Commissioni bicamerali

Per l'infanzia e l'adolescenza:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	99
---------------------------	-------------	----

Per la semplificazione:

<i>Plenaria</i>	»	101
---------------------------	---	-----

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	103
---------------------------	-------------	-----

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	106
---------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 21 marzo 2017

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 12

*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
D'ASCOLA*

Orario: dalle ore 10,25 alle ore 11,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Martedì 21 marzo 2017

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,45

*SEGUITO DELL'AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'UFFICIO
PARLAMENTARE DI BILANCIO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2526 (MISURE IN MA-
TERIA FISCALE PER LA CONCORRENZA NELL'ECONOMIA DIGITALE)*

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 21 marzo 2017

Plenaria

77^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione

MARINELLO

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica, (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente MARINELLO comunica che sono state acquisite le indicazioni per il ciclo di audizioni, sulle quali le Commissioni riunite hanno già convenuto. Le audizioni si svolgeranno in una o più giornate, compatibilmente con la programmazione dei lavori delle singole Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE)

2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (n. COM (2016) 759 definitivo)

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà)

La senatrice PUPPATO (*PD*), relatrice per la 13^a Commissione, invita i componenti delle Commissioni riunite a trasmettere osservazioni per la redazione dello schema di risoluzione.

Il presidente MARINELLO invita i componenti delle Commissioni riunite a trasmettere tempestivamente le osservazioni richieste, onde poter consentire la votazione dello schema di risoluzione in una seduta della prossima settimana.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 16,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 21 marzo 2017

Sottocommissione per i pareri**185^a Seduta***Presidenza del Presidente provvisorio*
PALERMO*La seduta inizia alle ore 14,50.*

(2705) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo. Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio della attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (n. 390)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(313) Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(Parere alla 9^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1367) Linda LANZILLOTTA ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

(Parere alla 10^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con rilievi, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo. All'articolo 1, comma 1, lettera *d*), capoverso 1), rileva che la norma ivi prevista, nell'attribuire ai gestori, in luogo dei comuni interessati, il potere di individuare le aree riservate alle attività di sci acrobatico, appare incongrua, in quanto sembra prescindere dalla ragionevole esigenza di una opportuna valutazione anche di interessi pubblici. In riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), capoverso 3-*bis*, osserva che la norma, nel riconoscere ai gestori il compito di individuare apposite aree destinate all'atterraggio di elicotteri di soccorso, appare non coerente con le prerogative dell'ente locale in materia di sicurezza e gestione del territorio. Quanto all'articolo 15, comma 1, lettera *a*), capoverso «1-*bis*», appare necessario, a suo avviso, prevedere che l'istituzione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di specifiche figure a cui affidare compiti di soccorso e vigilanza sia prevista come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta in materia.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Quanto all'emendamento 2.16, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando che la norma ivi prevista, nel riconoscere ai gestori il compito di individuare apposite aree destinate all'atterraggio di elicotteri di soccorso, appare non coerente con le prerogative dell'ente locale in materia di sicurezza e gestione del territorio.

Relativamente all'emendamento 12.5, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che la norma ivi prevista – in determinate ipotesi di soccorso – assegna funzioni di coordinamento generale, potenzialmente attivabili su tutto il territorio nazionale, a strutture organizzative – quali il Bergrettungsdienst (BRD), territorialmente localizzate.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

Plenaria

469^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore PAGLIARI (*PD*) riferisce sul decreto-legge n. 14 del 2017, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, per la valutazione circa la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il decreto-legge si compone di 18 articoli suddivisi in due Capi.

Il Capo I, a sua volta, è articolato in due sezioni, rispettivamente dedicate alla sicurezza integrata (articoli da 1 a 3) e alla sicurezza urbana (articoli da 4 a 8).

In particolare, l'articolo 1 definisce «sicurezza integrata» l'insieme degli interventi pubblici per l'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza. L'articolo 2 dispone che le linee generali per la promozione della sicurezza integrata siano adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo in sede di Conferenza unificata. In attuazione di tali linee guida, ai sensi dell'articolo 3, lo Stato e le Regioni possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata.

L'articolo 4 definisce «sicurezza urbana» il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città e individua specifiche aree di possibile intervento. Con l'articolo 5, l'individuazione di interventi per la si-

curezza urbana è affidata ad appositi patti tra il prefetto e il sindaco. All'articolo 6 è istituito il Comitato metropolitano per l'analisi, la valutazione e il confronto sulla sicurezza nelle città metropolitane.

L'articolo 7 prevede l'individuazione di specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione, mentre l'articolo 8 introduce alcune modifiche al testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in relazione al potere del sindaco di adottare ordinanze in materia di sicurezza, con particolare riferimento agli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

Il Capo II, composto dagli articoli da 9 a 18, interviene in materia di sicurezza e decoro urbano delle città, prevalentemente attraverso l'introduzione di misure di sanzione amministrativa.

L'articolo 9 prevede la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e di un ordine di allontanamento nei confronti di chi, in violazione dei divieti di stazionamento e di occupazione di spazi, limiti la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano o extraurbano e delle relative pertinenze.

L'articolo 10 detta le modalità esecutive della misura di allontanamento dalle aree indicate dall'articolo 9 e demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione dei criteri generali per il rafforzamento della cooperazione tra le forze dell'ordine e i corpi di polizia municipale. La recidiva nelle condotte illecite comporta la possibile adozione da parte del questore di un divieto di accesso ad una o più delle aree espressamente indicate per un massimo di sei mesi, in analogia alla disciplina del Daspo nelle manifestazioni sportive, di cui alla legge n. 401 del 1989.

L'articolo 11 interviene in materia di occupazioni arbitrarie di immobili, mentre l'articolo 12 attribuisce al questore, in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, il potere di sospendere l'attività per un massimo di 15 giorni.

L'articolo 13 prevede ulteriori misure inibitorie temporanee di competenza del questore, finalizzate alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti al pubblico, adottabili anche nei confronti di minori di 14 anni.

L'articolo 14 detta alcune disposizioni per favorire l'attivazione del numero unico europeo 112 nelle Regioni, consentendo la possibilità di assumere personale in deroga alle disposizioni generali sulle limitazioni al *turn over*.

Con l'articolo 15, si modifica la disciplina sulle misure di prevenzione personali contenuta nel codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, coordinandola con quanto previsto dal decreto-legge.

L'articolo 16 integra la formulazione dell'articolo 639 del codice penale per combattere il fenomeno dei cosiddetti *writers*.

Infine, gli articoli 17 e 18 recano, rispettivamente la clausola di neutralità finanziaria e disposizioni in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, propone alla Commissione di esprimersi favorevolmente sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 21 marzo 2017

Plenaria**133^a Seduta***Presidenza del Presidente*
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Giro.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2709) Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015

(Esame e rinvio)

La relatrice FATTORINI (PD) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica di un emendamento allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

La Corte è la prima giurisdizione internazionale permanente competente a giudicare persone accusate di crimini internazionali. L'istituzione di questo organismo rappresenta il punto d'arrivo di un lungo processo di definizione della natura della responsabilità penale internazionale e delle condizioni del suo esercizio. Lo Statuto della Corte, adottato al termine della Conferenza Diplomatica di Roma nel luglio 1998, è entrato in vigore il 1° luglio 2002.

A differenza dei due tribunali *ad hoc* istituiti degli anni Novanta (per la *ex*-Jugoslavia e per il Ruanda), la Corte penale internazionale non è un organo delle Nazioni Unite, ma un soggetto autonomo, dotato di una propria personalità giuridica internazionale. Tale configurazione, se sottolinea il suo carattere di indipendenza, non nega ovviamente una strettissima relazione tra la Corte e il sistema Onu. La Corte è composta da 18 giudici,

scelti tra persone in possesso dei requisiti di nomina ai più alti uffici giudiziari nei paesi di provenienza. L'Assemblea degli Stati parti è composta da un rappresentante per ciascun Paese membro e, oltre al potere di eleggere giudici e Procuratore, ha importanti compiti nell'amministrazione e nella gestione finanziaria della struttura. Essa ha poi anche una importante funzione nel procedimento di revisione dello Statuto, perché può approvare modifiche da sottoporre poi alla ratifica degli Stati membri.

La Corte ha una competenza materiale che riguarda, nei termini definiti dallo Statuto, il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e l'aggressione. Si tratta, evidentemente, dei crimini di maggiore rilevanza per la comunità internazionale, riconosciuti ormai come tali dal diritto consuetudinario. Non sono stati invece inclusi nella competenza della Corte una serie di altri crimini, come ad esempio il traffico di droga, il terrorismo internazionale, il mercenarismo e i gravi danni ambientali (pure parzialmente richiamati tra i crimini di guerra).

Secondo molti osservatori, la Corte sta attualmente attraversando una fase di grave difficoltà. I paesi aderenti sono arrivati a 124, ma restano ancora fuori tre Membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu su cinque (Stati Uniti, Cina e Russia) e una serie di altri Stati importanti e popolosi (ad esempio l'India). La giurisdizione della Corte, poi, non è accettata nella grande maggioranza del mondo arabo, che mantiene ancora un atteggiamento di grande diffidenza nei confronti di questo, come di altri strumenti del sistema di giustizia internazionale. Oltre ad un certo rallentamento delle nuove adesioni, c'è poi il crescente fenomeno di Paesi che criticano esplicitamente l'operato della Corte, annunciano l'abbandono o, addirittura, l'abbandonano veramente (come il Burundi). Perfino il Sudafrica aveva deciso di ritirare la sua adesione allo Statuto, anche se tale scelta è stata per ora annullata da una sentenza della Corte suprema, che ha ritenuto che il Governo non potesse assumere tale decisione senza l'autorizzazione del Parlamento.

Il provvedimento sottoposto all'esame della Commissione consiste nella soppressione dell'articolo 124 dello Statuto, che prevede una clausola di temporanea e parziale esclusione della giurisdizione della Corte, per i propri cittadini o sul proprio territorio, per i crimini di guerra.

La previsione (introdotta nello Statuto di Roma solo negli ultimi giorni della Conferenza diplomatica) è espressione delle preoccupazioni manifestate da diversi Stati, e in particolare dai membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, per l'assenza di previsioni che consentissero agli Stati di limitare la giurisdizione della Corte. Francia e Stati Uniti, in particolare, lamentavano l'assenza di garanzie nei confronti di possibili incriminazioni delle truppe impegnate all'estero in missioni di *peace keeping*. Si tratta un'esenzione che riguarda solo uno degli ambiti di competenza della Corte (i crimini di guerra), può essere attivata solo nel momento in cui lo Stato diventa parte dello Statuto, può valere per un periodo massimo di sette anni e non può essere invocata per i procedimenti avviati su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Fino ad oggi gli unici due Paesi che l'hanno invocata (in situazioni molto diverse tra loro) sono stati la Francia

e la Colombia (tra il 2002 e il 2009). Attualmente la clausola non è in vigore per nessun Paese.

La decisione di cancellare la previsione è stata assunta, per consenso, dall'Assemblea degli Stati Parti del novembre del 2015. Secondo l'articolo 121, comma 4, dello Statuto, la modifica entrerà in vigore un anno dopo la ratifica da parte dei 7/8 degli Stati parte. Ad oggi l'emendamento risulta ratificato soltanto da tre Paesi, cioè Finlandia, Norvegia e Slovacchia.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione ed all'entrata in vigore. Dall'applicazione del provvedimento non derivano ovviamente maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2727) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri e i trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003

(Esame e rinvio)

La relatrice FATTORINI (PD) ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (noto con l'acronimo di PRTR), adottato nel maggio 2003.

Il testo, adottato dalla Riunione straordinaria sulla Convenzione di Aarhus relativa all'accesso all'informazione in materia ambientale, è stato finora ratificato da 32 Paesi e dall'Unione europea ed è entrato in vigore nell'ottobre 2009. Si tratta del primo strumento internazionale, legalmente vincolante, che obbliga le Parti a istituire inventari o registri nazionali sulle emissioni e dei trasferimenti in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti provenienti dai principali settori produttivi e dagli stabilimenti industriali. Il suo scopo principale è quello di agevolare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale e di contribuire a prevenire e ridurre l'inquinamento dell'ambiente.

Composto da 30 articoli e da 4 allegati, il Protocollo – adottato nel quadro dell'UNECE, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite – ricomprende ed amplia gli strumenti normativi già esistenti a livello di Unione europea e nazionale, ovvero l'inventario europeo denominato EPER, finalizzato a raccogliere le informazioni sulle emissioni in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti, e la «dichiarazione INES», che, in ambito nazionale, ha assicurato, per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tale raccolta informativa.

Il contenuto del documento internazionale risulta peraltro in concreto già attuato in Italia e nel territorio dell'Unione europea. Con il regolamento europeo n. 166 del 2006, intatti, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, è

stata già data attuazione a livello europeo al protocollo PRTR, in particolare disponendo l'aggiornamento del precedente registro EPER (ora sostituito dallo E-PRTR) e l'ampliamento del campo di indagine da 50 a 91 sostanze inquinanti, da 12 mila ad oltre 24 mila stabilimenti industriali, da 56 a 65 settori di attività.

In Italia, nel dare attuazione alle disposizioni europee, sono state individuate le autorità competenti per la valutazione delle dichiarazioni PRTR – il Ministero dell'ambiente e l'ISPRA – e sono state stabilite tempistica e modalità di presentazione della dichiarazione da parte degli interessati (ovvero i gestori dei complessi industriali).

Il Protocollo in esame, dopo aver precisato scopo (articolo 1) e definizioni (articolo 2), individua gli elementi fondamentali di un sistema di registri di emissioni e trasferimenti di sostanze inquinanti (articolo 4) e i contenuti del registro (articolo 6). Fissa quindi gli obblighi di comunicazione che ciascun Paese parte è tenuto a far rispettare ai gestori o ai proprietari degli impianti (articolo 7), nonché il periodo di notificazione, gli elementi necessari per la raccolta e registrazione dei dati, la valutazione qualitativa delle informazioni comunicate e la garanzia di accesso del pubblico alle informazioni (articoli 8-11). Altre misure riguarda l'accesso alla giustizia per quanti si ritengano lesi nei propri diritti informativi (articolo 14), la cooperazione internazionale e le riunioni fra le Parti (articolo 16) e gli strumenti di modifica del Protocollo (articolo 20).

Il Protocollo è inoltre dotato di propri organi interni: la Riunione delle Parti (articolo 17), l'organo decisionale preposto all'implementazione del documento internazionale, e il segretariato (articolo 21). Infine il Protocollo detta norme per la risoluzione delle controversie (articolo 23), esclude che possano essere ammesse delle riserve al testo (articolo 28) e stabilisce le modalità per la sua denuncia (articolo 29).

Gli allegati al testo individuano le attività (Allegato I), le sostanze inquinanti (Allegato II), le operazioni di smaltimento e recupero (Allegato III), la procedura di arbitrato in caso di controversie (Allegato IV).

Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli che ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), all'entrata in vigore (articolo 3) e alla clausola di invarianza finanziaria (articolo 4).

La relazione tecnico-finanziaria che accompagna il provvedimento evidenzia che il testo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il Protocollo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea o con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) critica il fatto che la Commissione sia chiamata ad esaminare un Protocollo internazionale risalente al 2003. Sottolinea che, da allora, si sono prodotti molti cambiamenti, sia nelle sostanze inquinanti, che negli strumenti di rilevazione che, infine, nella regolamentazione giuridica del settore.

Invita pertanto il Governo a chiarire in che termini il provvedimento in esame possa ancora considerarsi attuale.

Il senatore TREMONTI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) associandosi al senatore Lucidi, sottolinea l'assurdità di occuparsi di un Trattato internazionale così risalente nel tempo, soprattutto in un settore attraversato da continue innovazioni.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) esprime la preoccupazione che la ratifica del Protocollo in questione possa rappresentare un abbassamento dei livelli di tutela esistenti nel nostro ordinamento.

La relatrice FATTORINI (*PD*) ammette che il ritardo di oltre dieci anni nell'avvio del procedimento di ratifica costituisca un'anomalia. Sottolinea però che, nel frattempo, la disciplina europea ha comunque aggiornato gli strumenti di contrasto alle sostanze inquinanti.

Il vice ministro GIRO si riserva di approfondire tali profili e di fornire gli opportuni chiarimenti nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

BILANCIO (5^a)

Martedì 21 marzo 2017

Plenaria**713^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TONINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 14,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2705) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.1000 (a cui è allegata una mera illustrazione), 12.100 (testo 2) e 19.1000. Occorre ribadire la richiesta di relazione tecnica anche sulle riformulazioni 1.18 (testo 2), 14.3 (testo 2), 14.3 (testo 3) e 14.4 (testo 3). Comportano maggiori oneri gli emendamenti 17.18 (testo 2), 18.4 (testo 2), 18.5 (testo 2) e 18.8 (testo 2). Occorre valutare gli emendamenti 13.0.3 (testo 2) e 19.45 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO premette che gli Uffici del proprio dicastero hanno svolto approfondimenti su numerose proposte emendative, tuttavia non riuscendo a terminare l'acquisizione di tutti gli elementi, stante il poco tempo a disposizione e la complessità degli interventi proposti. Pertanto non vi è stato modo di assumere una posizione riguardo agli

emendamenti 13.0.3 (testo 2) e 19.45 (testo 2). Quanto all'emendamento 17.1000, informa che non è ancora pervenuta una relazione tecnica alla verifica. Rispetto all'emendamento 12.100 (testo 2) assicura che le indicazioni già verificate per la prima formulazione possono essere riferite anche al nuovo testo trasmesso.

Il presidente TONINI conclude quindi che il parere di nulla osta già espresso sull'emendamento 12.100 può estendersi anche alla relativa riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO informa poi che non è stata ancora svolta una verifica delle relazioni tecniche sull'emendamento 19.1000. Sull'emendamento 1.18 (testo 2), così come sulle proposte 17.18 (testo 2), 18.4 (testo 2), 18.5 (testo 2) e 18.8 (testo 2) il parere del Governo è, invece, negativo, dal momento che le stesse appaiono recare nuovi oneri per la finanza pubblica. Rispetto agli emendamenti 14.3 (testo 2), 14.3 (testo 3) e 14.4 (testo 3), segnala che sono pervenute relazioni tecniche da parte delle Amministrazioni competenti per materia, attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE propone dunque di sospendere il parere sugli emendamenti per i quali è in via di ultimazione il processo di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, mentre risulta più appropriato mantenere un parere di contrarietà per assenza di relazione tecnica nei casi in cui il Governo riferisca che non sono stati trasmessi nemmeno gli elementi fondamentali per la verifica tecnica.

Il RELATORE evidenzia che, poco prima dell'inizio della seduta, è pervenuto agli Uffici della Commissione l'ulteriore emendamento 1.10000.

Il vice ministro MORANDO considera senz'altro necessaria una relazione tecnica sul testo.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere contrario per assenza di relazione tecnica, da mantenere fermo finché la stessa non verrà prodotta.

Il rappresentante del GOVERNO informa che sull'emendamento 18.1000, ancorché non segnalato come oneroso dal relatore, è stata realizzata e verificata una relazione tecnica, che mette a disposizione dei senatori. È stata inoltre redatta e verificata negativamente una relazione tecnica sulla proposta 19.0.6, mentre la verifica è risultata positiva rispetto all'emendamento 7.4.

Il RELATORE, prendendo atto degli approfondimenti svolti dal Governo, segnala dunque l'opportunità di mantenere il parere contrario già

espresso sull'emendamento 19.0.6 durante la seduta del 16 marzo scorso, mentre può essere superata la contrarietà sulla proposta 7.4.

Il vice ministro MORANDO riferisce che è in corso l'approfondimento concordato con la Commissione anche sulla proposta 8.37: nel caso di specie però gli elementi richiesti al competente Ministero dell'interno non sono ancora pervenuti. Va in particolare chiarito se la previsione di ulteriori soggetti incaricati di svolgere servizi di accoglienza ai migranti possa ingenerare nuovi costi.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) esprime la preoccupazione che l'emendamento, apparentemente neutro dal punto di vista del costo sostenuto per l'assistenza di ciascuna persona interessata, produca in realtà oneri consistenti in relazione alla improvvisa sostituzione dei precedenti soggetti deputati all'accoglienza con nuove figure.

Il vice ministro MORANDO ricorda inoltre l'emendamento 8.51, sul quale pure è stato svolto un approfondimento. Dalle verifiche del Ministero del lavoro e dell'Inail è emerso che le risorse risultano sufficienti ma che, al contempo, occorrono alcuni correttivi alla formulazione della proposta, già individuati dalle Amministrazioni stesse. Passa poi all'emendamento 12.6, per il quale non è ancora stato trasmesso alcun elemento ai fini della verifica di equilibrio finanziario e che risulta, in ogni caso non corretto dal punto di vista della formulazione della copertura. Quanto invece all'emendamento 12.8, informa che vi è allo stato una bozza di relazione tecnica, in via di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Gli emendamenti 14.3 e 14.4 sono stati analizzati e l'esito della verifica è stato negativo. Ancora in corso è invece la verifica delle relazioni tecniche sulle proposte 19.47 e 19.48. Sono da ultimo pervenute indicazioni da parte della Ragioneria generale dello Stato circa l'onerosità degli emendamenti 6.141 e 9.5.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) dissente dalle conclusioni degli Uffici del Governo, ritenendo che la visita medica prevista dall'emendamento 9.5 possa essere garantita dalle strutture pubbliche esistenti e che la rinuncia alla verifica della maggiore età delle persone interessate risulti evidentemente più onerosa, dal momento che andrà garantita loro assistenza in ogni caso, considerando fondata la loro dichiarazione di minore età.

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) si esprime criticamente sull'emendamento, ritenendolo non coordinato con le recenti norme in tema di verifica della maggiore età, peraltro frutto di un confronto con le regioni.

Il PRESIDENTE, al di là degli aspetti di merito, considera necessario mantenere un parere prudenzialmente contrario, dal momento che non è provata la neutralità finanziaria dell'attività medica prescritta.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1000, 17.1000, 19.1000, 1.18 (testo 2), 17.18 (testo 2), 18.4 (testo 2), 18.5 (testo 2) e 18.8 (testo 2). Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 8.37 (testo 2), 13.0.3 (testo 2), 14.3 (testo 2), 14.3 (testo 3), 14.4 (testo 3), 19.45 (testo 2) e 19.47 (testo 2), sulle quali il parere è sospeso. A revisione del parere precedentemente espresso il parere sull'emendamento 7.4 è di nulla osta, mentre il parere sulle proposte 6.141 e 9.5 è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(968) PAGLIARI ed altri. – Norme in materia di domini collettivi

(Parere alle Commissioni 2^a e 13^a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) assicura che terrà conto della relazione nella formulazione della proposta di parere sul testo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2100) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando anzitutto, per quanto di competenza, quanto affermato nella relazione tecnica, secondo la quale le attività previste dall'articolo 1 del Memorandum (tra cui la cessione di mezzi di ricambio e strumentazioni, l'assistenza nelle attività di acquisto e riparazione di materiali nonché l'addestramento del personale peruviano) saranno svolte a titolo

oneroso ma non lucrativo, ossia dietro rimborso da parte del governo peruviano delle relative spese, pertanto senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Occorre poi valutare la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri e il bilancio triennale di riferimento indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge. Segnala, infine, l'opportunità di modificare la clausola di salvaguardia indicata all'articolo 3, commi da 2 a 4, del provvedimento, alla luce delle variazioni recentemente apportate all'articolo 21 della legge di contabilità n. 196 del 2009. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conviene sulla necessità di aggiornare i riferimenti temporali e la procedura di monitoraggio degli oneri.

Il RELATORE si riserva di proporre a breve uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2182) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando anzitutto, per quanto di competenza, che lo stesso è munito di relazione tecnica positivamente verificata. Occorre poi valutare la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri e il bilancio triennale di riferimento indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge. Segnala, infine, l'opportunità di modificare la clausola di salvaguardia indicata all'articolo 3, commi da 2 a 4, del provvedimento, alla luce delle variazioni recentemente apportate all'articolo 21 della legge di contabilità n. 196 del 2009. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO conviene anche in questo caso circa la necessità di aggiornare i riferimenti temporali e la procedura di monitoraggio degli oneri.

Il RELATORE assicura che proporrà una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2183) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre aggiornare i riferimenti

temporali di cui all'articolo 3, comma 1. Inoltre, alla luce della nuova procedura di monitoraggio degli oneri e di compensazione degli scostamenti di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge di contabilità e finanza pubblica, appare opportuno sopprimere la clausola di salvaguardia disposta dall'articolo 3, commi da 2 a 4. Quanto all'articolo 4, comma 1, occorre valutare una riformulazione del testo da cui risulti chiaro che «non devono derivare»- anziché «non derivano» – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'articolo 4, comma 2, appare opportuno specificare che gli oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo potranno essere sostenuti soltanto successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che abbiano stanziato le occorrenti risorse finanziarie. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con le segnalazioni della relatrice e mette a disposizione una nota ove si indicano puntualmente le modifiche ritenute necessarie.

La RELATRICE prende atto e si riserva di fornire una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2673) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SPOSETTI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazione da formulare sul testo in esame. Ritiene comunque di sottolineare che qualora l'Italia intendesse aprire sul nostro territorio una divisione locale o regionale del Tribunale di primo grado, facoltà concessa dal Protocollo agli Stati sottoscrittori, ciò dovrebbe essere fatto con apposito provvedimento legislativo. In ogni caso, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO conviene.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere non ostativo del relatore è messa ai voti e risulta approvata.

(2674) Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione della relatrice Ricchiuti, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,

che, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, positivamente verificata, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(988) PAGLIARI ed altri. – Codice del processo tributario

(Parere alle Commissioni 2^a e 6^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 marzo.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota tecnica nella quale si evidenzia come la trasformazione delle commissioni tributarie in tribunali a carattere professionale possa comportare oneri assai rilevanti per i quali occorre, come richiesto dalla Commissione, una relazione tecnica volta a quantificare le risorse necessarie per la copertura di tali oneri.

Il relatore LAI (PD) prende atto delle valutazioni del Governo e preannuncia che individuerà un testo di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1828) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato, fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre 2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato, fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno 2007

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 14 marzo.

Il vice ministro MORANDO conferma i rilievi espressi dal relatore e comunica che il Governo individua i primi oneri, ai quali collegare la copertura finanziaria, nell'anno 2019.

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) prende atto delle informazioni fornite e assicura che formulerà una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2051) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il vice ministro MORANDO dichiara, anche in questo caso, di condividere la necessità di un aggiornamento degli oneri e della procedura di monitoraggio.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) preannuncia la presentazione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2098) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il vice ministro MORANDO, come nei casi precedenti, conferma la necessità di un aggiornamento del riferimento temporale degli oneri e precisa che gli stessi si devono intendere decorrenti dal corrente anno 2017.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) assicura che formulerà una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività (n. 382)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera g), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiarire se il vincolo di destinazione imposto all'organico di potenziamento dall'articolo 17, comma 3 (il quale prevede la destinazione del 5 per cento dei docenti «alla promozione dei temi della creatività») sia compatibile con l'assetto

normativo attuale, che consente alle istituzioni scolastiche di individuare in condizioni di autonomia le funzioni sulle quali concentrare il predetto organico di potenziamento. In caso contrario la destinazione alla materia della creatività andrebbe resa facoltativa, onde evitare pregiudizio alle restanti finalità, quali la gestione di progetti o l'interdisciplinarietà, con conseguente maggior fabbisogno di docenti o rischio di indurre scoperture di personale.

Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente TONINI avverte che domani, mercoledì 22 marzo, alle ore 14, è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per svolgere un incontro con alcuni rappresentanti del Parlamento europeo, impegnati in materia di interesse della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 21 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 71

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,15

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO
N. 390 (DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI COMPRO ORO)*

Plenaria

471^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO fornisce ragguagli in ordine all'organizzazione a cura della Presidenza della Commissione del convegno sull'educazione finanziaria e la tutela del risparmio, previsto nel pomeriggio del 30 marzo, specificando in particolare di aver ottenuto la dispo-

bilità a partecipare del Ministro dell'economia e delle finanze, del Governatore della Banca d'Italia e del Presidente della Consob, nonché delle associazioni rappresentative degli operatori nei settori bancario, finanziario e assicurativo.

La senatrice BOTTICI (M5S) dopo aver apprezzato l'iniziativa in tema di educazione finanziaria, sollecita l'intervento in Commissione del Ministro dell'economia e delle finanze sulla questione di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza, attualmente a rischio di essere oggetto del ricorso alla procedura di *bail in*. Un ulteriore argomento sul quale a suo parere il medesimo Ministro dovrebbe riferire alla Commissione è costituito dalle ipotesi di privatizzazione di parte del capitale della Cassa depositi e prestiti, anche in considerazione dell'apparente assenza di una convincente ragione economica alla base di tale prospettiva.

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che l'audizione concernente la questione della società Cassa depositi e prestiti è prevista e deve essere calendarizzata, come già convenuto, presso le Commissioni 5^a e 6^a riunite come definito in Ufficio di Presidenza. Rileva quindi il favore della Presidenza nei confronti di un intervento del Governo rispetto alle questioni delle citate banche venete e dell'attività del Fondo Atlante, risultata utile ai fini della ricapitalizzazione di istituti bancari, ma non ancora efficace nell'avviare un efficiente mercato dei crediti deteriorati. Si tratta comunque di temi da affrontare in sede parlamentare essendo il convegno dedicato all'educazione finanziaria.

Si riserva infine di convocare una seduta antimeridiana nella giornata di domani, sulla base dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la documentazione acquisita nell'ambito delle audizioni svolte nell'odierno Ufficio di Presidenza in relazione all'esame dell'Atto del Governo n. 390 (Disposizioni per l'esercizio delle attività compro oro) sarà resa pubblica nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 21 marzo 2017

Plenaria**344^a Seduta***Presidenza del Presidente*
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2459) Deputato Mara CAROCCI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stato comunicato che tutti i Gruppi avevano dato l'assenso al trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo e che si sarebbe proceduto, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, a sottoporre la relativa richiesta al Presidente del Senato. Su tale aspetto, rende noto che non si è ancora perfezionato l'iter per il suddetto passaggio di sede.

Riferisce comunque che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso parere non ostativo sul testo nonché sull'unico emendamento presentato, pubblicato in allegato al resoconto dell'11 ottobre 2016.

Nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio di sede, propone pertanto di concludere l'esame in sede referente, fermo restando che il provvedimento potrebbe eventualmente essere riassegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) auspica che si possa celermente concludere l'esame del disegno di legge in sede deliberante, tanto più che esso è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Si esprime peraltro in senso contrario sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario CESARO manifesta un avviso conforme alla relatrice.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge l'emendamento 1.1.

Non essendoci interventi per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (n. 381)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *f*), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – sono stati illustrati lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni della relatrice nonché gli schemi di parere contrari da parte delle senatrici Petraglia e Blundo, tutti pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

La relatrice IDEM (*PD*) comunica di aver aggiunto un'ultima osservazione nello schema di parere, recependo le indicazioni esposte dalla senatrice Blundo circa l'esigenza di assicurare l'adeguata formazione dei docenti al fine di rendere effettiva l'inclusione di tutti gli studenti nell'ambito dei principi del diritto allo studio.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del rispettivo Gruppo prende la parola il senatore GOTOR (*Art.1-MDP*), il quale precisa che

le ambizioni e le aspettative correlate al provvedimento in titolo erano assai elevate, tanto più che esso ha lo scopo di garantire il diritto allo studio attuando pienamente l'articolo 34 della Costituzione. Rileva tuttavia che le risorse sono insufficienti per l'esercizio di tale diritto, determinando un sostanziale svuotamento della delega. Lamenta altresì l'assenza di indicazioni di dettaglio per le regioni e gli enti locali nonché la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Ciò motiva dunque la posizione contraria del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni della relatrice, come riformulato, pubblicato in allegato. Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli schemi di parere alternativi a quello della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera c), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato, rimarcando l'esigenza di risolvere alcuni nodi critici presenti nel testo originario. L'obiettivo generale risulta infatti quello di considerare la disabilità non come un difetto ma come una variabilità nell'ambito delle diverse situazioni che interessano i ragazzi, mettendo a frutto anche esperienze positive.

Dopo aver richiamato la convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, ritiene che lo schema di parere proponga soluzioni di aggiustamento dando risposte alle varie istanze emerse anche durante le audizioni. Nel soffermarsi sul ruolo della famiglia e delle associazioni, riepiloga i compiti delle scuole e segnala di aver suggerito la riformulazione di interi articoli. Illustra infine in dettaglio le osservazioni contenute nello schema di parere.

La senatrice SERRA (*M5S*) prende la parola sull'ordine dei lavori per chiedere di rinviare a domani la votazione dello schema di parere della relatrice, giudicando necessario un approfondimento.

Il PRESIDENTE prende atto di tale richiesta, che sottoporrà a tutti i Capigruppo. Propone comunque di illustrare gli schemi di parere alternativo a quello della relatrice.

La senatrice SERRA (*M5S*) dà per illustrato uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato, riservandosi di valutare quello della relatrice.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) illustra a sua volta uno schema di parere contrario, sottolineando che la delega sull'inclusione risulta essere quella più complessa. Nel lamentare il taglio degli organici, non ravvisa un miglioramento delle politiche scolastiche sull'inclusione. Registra invece positivamente la scelta della relatrice di tornare al numero massimo di 20 alunni per classe in presenza di un disabile, rilevando tuttavia l'assenza di impegni precisi per il Governo.

Ritiene altresì cruciale il tema della valutazione della qualità dell'inclusione, non condividendo la scelta di affidare all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (IN-VALSI) la predisposizione di appositi protocolli di valutazione. Afferma quindi che, ancora una volta, si utilizza l'INVALSI come strumento non appropriato di valutazione.

Deplora inoltre l'assenza di una declinazione univoca di inclusività, nonché di *standard* cui uniformarsi. Altrettanto carenti risultano a suo giudizio le risorse, per cui si augura che nella prossima manovra di bilancio vi sia un finanziamento specifico. Ricorda poi che durante le audizioni è stata eccepita da molti la mancanza di confronto con le famiglie, con l'effetto di determinare un ostacolo alla realizzazione di un'autentica inclusione scolastica.

Si sofferma indi sull'offerta del servizio di trasporto, lamentando come il rinvio alla competenza degli enti locali renda assai complicato l'effettivo esercizio del diritto al trasporto dei disabili. Né risulta a suo giudizio garantita la continuità scolastica, in quanto il mero vincolo decennale sul posto di sostegno, anziché sulla classe, non evita il ricorso a contratti a tempo determinato. Deplora altresì l'incremento di potere dei dirigenti scolastici, con il rischio di gestioni clientelari o di un utilizzo improprio dell'organico dell'autonomia.

Coglie infine l'occasione per manifestare un giudizio fortemente critico su recenti fatti di cronaca, che hanno testimoniato la difficoltà di un ragazzo disabile a poter essere iscritto nelle scuole pubbliche. Ciò implica la previsione, di fatto, di un numero chiuso nella scuola pubblica per gli studenti con disabilità, con indubbe discriminazioni. Sollecitando un intervento urgente da parte del Dicastero, ribadisce le critiche alla insufficienza di risorse e alla carenza di organico. Domanda infine le ragioni che hanno indotto il Governo a chiedere la settimana scorsa un rinvio dell'esame sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA precisa che era in corso una riflessione con i relatori sui rispettivi schemi di pareri riguardanti gli atti nn. 378, 379 e 381.

Il PRESIDENTE rende noto che è stato presentato uno schema di parere alternativo da parte del senatore Centinaio, pubblicato in allegato, che dà per illustrato. Non essendoci obiezioni, accoglie la richiesta della senatrice Serra di rinviare a domani la votazione dello schema di parere della relatrice.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di nomina del signor Giancarlo Giannini a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 101)

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il presidente relatore MARCUCCI (PD), il quale segnala che l'attuale consiglio di amministrazione del Centro sperimentale di cinematografia, scaduto il 13 novembre 2016, è stato rinnovato con decreto ministeriale 6 dicembre 2016, con cui è stato nominato il dottor Felice Laudadio quale Presidente della Fondazione, e con decreto ministeriale 26 gennaio 2017, con cui sono stati riconfermati alla carica di consigliere i componenti in carica, ossia Nicola Giuliano, Aldo Grasso e Carlo Verdone, in quota Dicastero dei beni culturali, nonché Olga Cuccurullo, in quota Ministero dell'economia e delle finanze.

Riferisce quindi che lo scorso 16 febbraio 2017, il dottor Nicola Giuliano ha rassegnato le proprie dimissioni, per motivi personali dovuti ad impegni lavorativi, e dunque il ministro Franceschini intende integrare il consiglio di amministrazione indicando il signor Giancarlo Giannini quale candidato consigliere. Espone brevemente il *curriculum* del candidato.

Si passa indi alla votazione a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano i senatori: ASTORRE (PD) (in sostituzione della senatrice Di Giorgi), BLUNDO (M5S), BOCCHINO (Misto-SI-SEL), DALLA TOR (AP (Ncd-CpE)) (in sostituzione del senatore Conte), DAVICO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)), FASIOLO (PD) (in sostituzione del senatore Zavoli), Elena FERRARA (PD), GOTOR (Art.1-MDP), IDEM (PD), LIUZZI (CoR), MARCUCCI (PD), MARTINI (PD), MATURANI (PD) (in sostituzione del senatore Tocci), MONTEVECCHI (M5S), PETRAGLIA (Misto-SI-SEL), PUGLISI (PD), RUBBIA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e SERRA (M5S).

La proposta di nomina in titolo è approvata con 14 voti favorevoli e 4 astenuti.

IN SEDE REFERENTE

(2304) Paola PELINO ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone

(2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. – Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 novembre 2016, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la correlatrice Fasiolo, anche a nome del correlatore Marin, ha dato conto di un nuovo emendamento, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, riferito all'ulteriore nuovo testo unificato adottato dalla Commissione e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 12 ottobre 2016.

Il sottosegretario CESARO comunica che il Dicastero sta esaminando attentamente il testo adottato dalla Commissione onde valutarne in concreto le disposizioni, nella prospettiva di una celere conclusione dell'*iter*. Rende noto infatti che il Governo attribuisce particolare rilievo al provvedimento tenuto conto che nelle celebrazioni dell'anno ovidiano è coinvolta anche la Romania, assai avanti nella relativa organizzazione, e che ad aprile il Capo dello Stato parteciperà all'avvio delle suddette celebrazioni.

Il PRESIDENTE, alla luce delle dichiarazioni del Sottosegretario, invita i relatori a valutare l'opportunità di apportare ulteriori correttivi al testo in vista di una accelerazione dell'esame.

La relatrice FASIOLO (*PD*) si compiace per l'interessamento del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, condividendo le dichiarazioni del Sottosegretario. Si riserva pertanto di approfondire le singole questioni che dovessero emergere anche con il correlatore Marin.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa

(459) Emilia Grazia DE BIASI. – Legge quadro sullo spettacolo dal vivo

(1116) Laura BIANCONI. – Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che, con riferimento agli atti in titolo, il Movimento a difesa dello spettacolo dal vivo – non audito dalla Commissione – ha inviato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SU UN INCONTRO INFORMALE CON UNA DELEGAZIONE DI PARLAMENTARI EUROPEI DELLA COMMISSIONE CULTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il PRESIDENTE rende noto che domani, alle ore 14, incontrerà informalmente alcuni parlamentari italiani dell'omologa Commissione del Parlamento europeo. Invita dunque tutti i senatori interessati a partecipare.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 381

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera f), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto legislativo in titolo;

premessi che:

– il Capo I del provvedimento reca norme in materia di diritto allo studio attraverso l'individuazione e la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali erogati dagli enti locali, nonché il potenziamento della carta dello studente;

– la programmazione degli interventi da parte degli enti locali per il sostegno al diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione comprende i servizi di trasporto e le forme di agevolazione della mobilità, i servizi di mensa, la fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici, i supporti e servizi per gli alunni e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare;

tenuto conto che per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per tutti gli alunni e studenti dell'istruzione secondaria di secondo grado, estesa a partire dall'anno scolastico 2018-2019 per il quarto anno e dall'anno scolastico 2019-2020 per il quinto anno, è prevista una spesa complessiva pari a 30 milioni di euro, di cui 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 e 29,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

considerato che tale spesa è calcolata sulla base del numero degli alunni frequentanti l'anno scolastico 2016/2017: il totale degli iscritti al quarto e quinto anno di corso di licei, istituti tecnici e istituti professionali è, rispettivamente, di 492.047 e 454.590 (il totale, per i 5 anni di corso, è pari a 2.626.674 unità) ed i conseguenti oneri (pari a 29.668.521 euro) sono stati valutati sommando la tassa d'iscrizione (per il quarto anno, pari a 6,04 euro), quelle di frequenza (corrisposta annualmente e pari a 15,13 euro) e, per il quinto anno, quelle di esame (pari a 12,09 euro) e diploma (pari a 16,13 euro);

osservato che il Capo II reca norme in materia di *governance*, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione e la disciplina dei compiti della Conferenza nazionale per il diritto allo studio;

ritenuto tuttavia che, in via generale, gli stanziamenti previsti non appaiono pienamente soddisfacenti per le finalità previste nella legge di

delega, né è stato dato seguito alla medesima nella parte in cui prospettava la definizione, in materia, dei livelli essenziali delle prestazioni;

preso atto delle audizioni svolte nonché dei pareri della Commissione affari costituzionali e della Conferenza Unificata;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 1, comma 1, al primo periodo e ovunque ricorrano nel testo dell'atto, alle parole: «degli alunni» premettere le seguenti: «delle alunne e» e alle parole: «degli studenti» premettere le seguenti: «delle studentesse e»;

2. all'articolo 1, comma 1, si reputa necessario eliminare le parole: «del sistema nazionale di istruzione e formazione, statale e paritario» e all'articolo 2, comma 1, occorre sopprimere le parole: «del sistema nazionale di istruzione e formazione», in linea con le osservazioni dell'ANCI;

3. nella prospettiva di una più efficace articolazione dei compiti di tutti gli enti territoriali coinvolti, insieme allo Stato, nell'erogazione dei servizi per il diritto allo studio, si suggerisce di inserire nel testo dello schema di decreto il riferimento allo Stato e alle Regioni nelle parti in cui sia opportuno fare riferimento agli enti territoriali diversi dagli enti locali, ovvero all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «servizi erogati», all'articolo 2, comma 1, alinea, premettendo le parole: «lo Stato e le Regioni» e all'articolo 5, comma 2, primo periodo, con esclusivo riferimento alle Regioni;

4. all'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: «perseguire lo sviluppo» con la seguente: «fornire»; inoltre, al medesimo comma 1, occorre sopprimere le parole: «nell'esercizio della propria autonomia di programmazione annuale»;

5. all'articolo 3, comma 2, occorre fare riferimento alle eventuali fasce tariffarie, eliminando altresì il riferimento puntuale alle modalità di calcolo dell'ISEE;

6. in relazione all'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche di cui all'articolo 4, appare opportuno un chiarimento circa la quantificazione del gettito della tassa di diploma e della tassa di esame, l'effettività degli oneri calcolati, nonché il rapporto tra la previsione della stabilità delle norme di cui all'articolo 4 e la progressiva diminuzione del Fondo per la relativa copertura finanziaria, tenuto conto che su di esso grava anche la copertura degli oneri per la concessione delle borse di studio di cui all'articolo 9, in particolare a decorrere dall'anno 2023. In quest'ambito, sarebbe opportuno stabilire l'esonero delle tasse scolastiche, in coerenza con le finalità dell'atto, sulla base di fasce ISEE, determinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata, purchè le relative risorse siano destinate all'incremento delle borse di studio;

7. in relazione ai servizi di trasporto di cui all'articolo 5, occorre prevedere che tali servizi, la cui fruizione deve essere assicurata dalle Regioni e dagli enti territoriali nell'ambito delle rispettive competenze in favore di tutti gli alunni e le alunne delle scuole statali, non siano vincolati a

specifiche ipotesi come previsto nella formulazione testuale di cui al comma 2, ma siano garantiti esclusivamente al fine di consentire il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico;

8. all'articolo 5, si reputa opportuno sopprimere il comma 3;

9. in relazione ai servizi di mensa di cui all'articolo 6, fermo restando quanto disposto, in relazione al tempo pieno, dall'articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, occorre prevedere che, laddove il tempo scuola lo richieda, essi siano erogati, nelle modalità di cui all'articolo 3, per tutti gli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado, assicurando l'erogazione nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati;

10. all'articolo 7, si ritiene opportuno prevedere che i relativi benefici possono essere erogati dagli enti locali anche con la collaborazione delle istituzioni scolastiche;

11. in materia di borse di studio di cui all'articolo 9, premessa la condivisione della filosofia dello schema di decreto, se posti nell'ottica di una scelta sui cui fornire la gratuità delle prestazioni erogate, esse appaiono come lo strumento maggiormente adeguato per perseguire lo scopo principale del provvedimento, ovvero l'effettività del diritto allo studio, anche nella prospettiva di contrastare la dispersione scolastica. Per tale ragione occorre incrementare le risorse previste all'articolo 9, comma 2, che dovrebbero raggiungere la somma di 30 milioni di euro, e si propone di aggiungere infine la previsione della collaborazione tra enti locali e istituzioni scolastiche per l'erogazione di tali benefici;

12. poiché risulta essere del tutto residuale il coinvolgimento delle Regioni, soprattutto in ragione della necessità dell'armonizzazione di servizi che sono offerti anche dalle medesime, quali l'erogazione di borse di studio e il supporto agli enti locali per il trasporto scolastico, si reputa necessario disporre un maggiore coinvolgimento di tali enti, nonché di Comuni e Province, anche prevedendo di giungere ad un'intesa in sede di Conferenza Unificata per l'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 9, comma 4, e all'articolo 10, comma 5, dello schema di decreto;

e con le seguenti osservazioni:

a) sarebbe opportuno prevedere un reperimento e uno stanziamento di mezzi e risorse maggiori, anche nell'ottica di sgravare del tutto le famiglie dai contributi che possono essere chiesti loro, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del decreto; sarebbe quindi auspicabile un maggiore supporto economico agli enti territoriali per l'erogazione dei servizi oggetto dello schema di decreto, anche tramite il reperimento di risorse non utilizzate all'interno di altri fondi di competenza ministeriale;

b) per quanto riguarda la fornitura di «altri strumenti didattici» stabiliti all'articolo 8, prevedendo l'articolo 1, comma 258, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, uno stanziamento annuo di 10 milioni di euro fino al 2018 (per il triennio 2016- 2018), si valuti la necessità di ricostituire tale stanziamento anche per gli anni successivi;

c) sarebbe opportuno chiarire, all'interno della formulazione di cui all'articolo 11, comma 1, che alla Conferenza partecipano un rappresentante per le associazioni di genitori e uno per le associazioni degli studenti;

d) si invita il Governo a valutare l'opportunità di assicurare in maniera adeguata la formazione e la professionalità dei docenti, in quanto solo in tal modo si possono realizzare la compiuta integrazione di tutti gli alunni e gli studenti e il contrasto al disagio sociale, evitando discriminazioni e attuando appieno gli obiettivi delle politiche di diritto allo studio.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 378

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera c), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto legislativo in titolo;

affermato il principio generale secondo cui l'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno;

considerato che il provvedimento individua, in particolare, i soggetti beneficiari negli alunni e negli studenti con disabilità certificata ai sensi di legge nonché le prestazioni per la loro inclusione scolastica effettuando una ricognizione dei compiti già assegnati, in base alla normativa vigente, a ciascun ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto-dovere all'istruzione degli alunni e degli studenti con disabilità;

tenuto conto che l'inclusione scolastica si qualifica quale elemento portante dei processi di valutazione e di autovalutazione delle scuole, nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione;

tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni consultate, nonché dalla Conferenza unificata;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. nelle premesse, occorre menzionare la legge n. 112 del 2016 nonché la legge n. 4 del 2004;

2. all'articolo 1, si reputa opportuno apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, sostituire le parole: «tutti gli alunni e gli studenti» con le seguenti: «tutte le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti» e aggiungere infine le seguenti parole: «nel rispetto del diritto all'autodeterminazione, nella prospettiva della migliore qualità di vita»;

b. al comma 2, sostituire le parole: «progetto inclusivo» con le seguenti: «progetto individuale»;

c. dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Il presente decreto promuove la partecipazione delle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità nonché delle associazioni di riferimento, individuando quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.»;

3. all'articolo 2, si ritiene necessario apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, sostituire le parole: «agli alunni e agli studenti» con le seguenti: «alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti»;

b. al comma 2, sopprimere le parole: « Per gli alunni e gli studenti di cui al comma 1»;

c. al comma 2, sostituire le parole: «di cui all'articolo 11» con le seguenti: «quale»;

4. all'articolo 3, si ritengono necessarie le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, sopprimere le parole: « degli alunni e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1.»;

b. sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica:

a) all'assegnazione nella scuola statale dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione;

b) alla definizione dell'organico del personale ATA, tenendo conto tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambini, alunni e studenti con disabilità certificata presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come rideterminata dalla normativa vigente;

c) all'assegnazione dei collaboratori scolastici nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto e rispettando il genere dei bambini, degli alunni e degli studenti, nell'ambito delle risorse disponibili e assegnate;

d) ad assegnare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e studenti con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.»;

c. sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e parametri di riparto dell'organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c).»;

d. al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni» e le parole: «all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale.» con le seguenti:

«all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto.»;

e. al comma 5, alinea, dopo le parole: «7 aprile 2014, n. 56», inserire le seguenti: «e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

f. al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) l'assegnazione del personale nonché gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto.»;

g. al comma 5, lettera b), si segnala che il riferimento normativo corretto è «articolo 8, comma 1, lettera g)» della legge n. 104 del 1992;

h. al comma 6 (erroneamente riportato come comma 5 nel testo del decreto) sostituire le parole: «articolo 13, comma 4» con le seguenti: «articolo 13, comma 1, lettera b)» e aggiungere infine il seguente periodo: «Lo Stato individua, altresì, ulteriori specifiche misure per garantire quanto previsto dal presente comma.»;

4. all'articolo 4:

a. al comma 2, alinea, dopo le parole: «di autovalutazione», siano aggiunte le seguenti: «sentito l'Osservatorio per l'inclusione scolastica»;

b. al comma 2, lettera a), le parole: «qualità del» siano sostituite dalle seguenti: «livello di inclusività del Piano Triennale dell'Offerta Formativa come concretizzato nel» e le parole: «di cui all'articolo 10» siano soppresse;

c. al comma 2, lettera b), le parole: «di cui all'articolo 10» siano soppresse;

d. al comma 2, lettera e), siano aggiunte in fine le seguenti parole: «e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.»;

5. l'articolo 5 sia sostituito dal seguente:

«Art. 5.

(Commissioni mediche. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. La domanda per l'accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 come modificata dal presente decreto, è presentata all'INPS che vi dà riscontro non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.

2. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma: «1-bis). Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva,

le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente e da due medici specialisti, uno dei quali in pediatria e l'altro in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico individuato dall'ente locale nonché dal medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990»;

b. all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità dei bambini, degli alunni e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la definizione del Piano educativo individualizzato (PEI)». Conseguentemente sono soppressi i commi 6, 7 e 8.

3. L'unità di valutazione multidisciplinare redige il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto ed è composta da:

a. un medico specialista della condizione di salute della persona o comunque da un esperto della patologia segnalata;

b. uno specialista in neuropsichiatria infantile;

c. un terapeuta della riabilitazione;

d. un assistente sociale o un rappresentante dell'ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

4. Il profilo di funzionamento di cui al comma 2:

a) è redatto con la collaborazione dei genitori del bambino, dell'alunno o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica;

b) è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto individuale e del Piano educativo individualizzato;

c) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;

d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

5. I genitori o chi ne esercita la responsabilità trasmettono all'unità di valutazione multidisciplinare, all'istituzione scolastica e all'ente locale competente, la certificazione di disabilità, ai fini della predisposizione del profilo di funzionamento, del PEI e del Progetto individuale.

6. Con decreto adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per gli affari regionali e le autonomie, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le Linee guida per definire:

a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD) dell'OMS;

b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del profilo di funzionamento, secondo la classificazione ICF dell'OMS.»;

6. gli articoli 6, 7 e 8 siano soppressi;

7. l'articolo 9 sia sostituito dal seguente:

«Art. 9.

(Progetto individuale)

1. Il Progetto individuale, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto sulla base del profilo di funzionamento dal competente ente locale, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.

2. Le prestazioni di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.»;

8. l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

«Art. 10.

(Piano educativo individualizzato)

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole: «valutazione diagnostico-funzionale» sono aggiunte le seguenti: «, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche».

2. Il Piano educativo individualizzato di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) si basa sulla certificazione di disabilità e sul profilo di funzionamento;

b) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializza-

zione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;

c) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

d) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

e) è elaborato ed è approvato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno o studente con disabilità, e con il supporto dell'unità multidisciplinare;

f) è redatto entro l'inizio dell'anno scolastico di riferimento ed è aggiornato al passaggio a una classe successiva e al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;

g) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico, al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.»;

9. l'articolo 11 sia sostituito dal seguente:

«Art. 11.

(Piano per l'inclusione della scuola)

1. Il Piano per l'inclusione della scuola:

a) è parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa;

b) definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica;

c) è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili previste a legislazione vigente.»;

10. dopo l'articolo 11 siano aggiunti i seguenti:

«Art. 11-bis.

(Gruppi per l'inclusione)

1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è sostituito dal seguente:

"Art. 15.

1. Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito un Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), che ha compiti di:

a) consulenza e proposta al dirigente preposto all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale;

c) supporto alle reti di scuole, per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR. Nell'ambito del decreto di cui al comma 3, è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La composizione, l'articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Esso è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'USR o di un suo delegato.

5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.

6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:

a) dalle associazioni rappresentative delle famiglie degli alunni con disabilità;

b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.

7. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT, sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili, sentito

l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno ed, eventualmente, da personale ATA. Il gruppo è nominato dal dirigente scolastico che lo presiede ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione e i docenti contitolari e/o i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

9. Il GLI, nella definizione e nell'attuazione del piano di inclusione, si avvale della consulenza e supporto degli studenti della scuola, dei genitori e delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Il GLI al fine di realizzare il Piano di inclusione e i PEI, si relaziona e collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio".

«Art. 11-ter.

(Richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico)

1. Il dirigente scolastico, sentito il GLI, e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia.

2. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambino, alunno o studente con disabilità, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR.

3. L'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 75, della legge n. 107 del 2015.»;

11. con riferimento all'articolo 12, verifichi il Governo le possibilità di ridurre il vincolo decennale e comunque di legarne la sussistenza e la motivazione alla necessità di preservare in ciascun ambito territoriale il contingente di docenti di sostegno;

12. all'articolo 13, comma 3, occorre sopprimere sia le parole: «A decorrere dall'anno 2019» che le parole: «da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

13. l'articolo 14 sia soppresso;

14. all'articolo 15, comma 2, dopo le parole: «in particolare» siano aggiunte le seguenti: «a quelli assegnati alle classi»;

15. all'articolo 16:

a. nella rubrica, la parola: «didattica» sia sostituita dalle seguenti: «del progetto educativo e didattico»;

b. al comma 3, dopo le parole: «dello studente» siano aggiunte le seguenti: «e l'eventuale richiesta della famiglia». Conseguentemente, al medesimo comma 3 sia infine aggiunto il seguente periodo: «Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2007, n. 131»;

c. dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: «3-bis. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 462 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.»;

16. all'articolo 17:

a. al comma 2, sia aggiunta infine la seguente lettera: «d-bis) fornire pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica»;

b. al comma 3, dopo le parole: «territorio nazionale» siano aggiunte le seguenti: «nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti»;

17. dopo l'articolo 18, sia aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

La Commissione esprime altresì le seguenti osservazioni, invitando il Governo a valutare l'opportunità di:

I. prevedere che, in relazione al contenuto dell'articolo 3, comma 6, lo Stato individui, altresì, ulteriori specifiche misure per garantire quanto previsto dal medesimo comma;

II. unificare i Capi IV e V, modificandone conseguentemente la rubrica;

III. sostituire all'articolo 16, comma 3, le parole: «un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo» con le seguenti: «ulteriori contratti a tempo determinato»;

IV. sostituire all'articolo 17, comma 4, le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni»;

V. con riferimento agli articoli 19, 20 e 21, modificare la disciplina delle abrogazioni e delle decorrenze al fine di renderle coerenti con gli esiti delle innovazioni introdotte sull'apparato normativo vigente, anche prevedendo un'applicazione graduale delle singole disposizioni nonché disponendo i conseguenti interventi di coordinamento e riordino, e di provvedere alle conseguenti modifiche nella copertura finanziaria;

VI. prevedere che per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, siano individuate scuole polo per l'inclusione con compiti di coordinamento delle attività di formazione, supporto e consulenza alle reti delle istituzioni scolastiche dello stesso ambito territoriale;

VII. prevedere il riferimento all'accomodamento ragionevole nell'ambito delle competenze dei Gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica;

VIII. operare il necessario riordino nonché il conseguente coordinamento normativo anche in esito alle innovazioni introdotte.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI SERRA, MONTEVECCHI E BLUNDO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 378

La 7^a Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, premesso che:

il presente decreto legislativo – adottato in attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 1, commi 180, 181, lettera *c*), e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «Buona scuola») – intende recuperare e innalzare a sistema una serie di interventi finalizzati ad armonizzare e valorizzare la cultura dell'«inclusività scolastica»;

considerato che:

è divenuta, in specie in questi ultimi anni, una necessità sempre più impellente quella di dover affrontare e risolvere le incongruenze che investono le dinamiche del «sostegno», laddove occorrerebbe adoperarsi per garantire un approccio corretto nei confronti della persona con disabilità, che ne colga, caso per caso, la sua specificità rendendola un *unicum* irripetibile;

il provvedimento in esame rappresenta un'evidente regressione della disciplina normativa in materia valorizzazione e tutela della disabilità all'interno del mondo della scuola, non ritenendosi superate le difficoltà e le carenze relative alla preparazione dei docenti, con particolare riferimento alle assegnazioni disposte per soggetti con disabilità gravi, né adeguatamente risolte le principali criticità in materia di continuità didattica. Pertanto non si considerano adeguate le strategie didattiche finalizzate alla soluzione dei differenti bisogni educativi perseguiti dallo Schema di decreto, di cui all'articolo 1, comma 1;

lo schema di decreto legislativo in oggetto, sull'inclusione scolastica degli studenti disabili crea, in definitiva, un pericoloso dietrofront che dimostra come il Governo non sia realmente interessato al problema e alle possibili soluzioni adottabili per valorizzare e identificare la disabilità in quanto risorsa e non come un limite, come pare emergere dal testo. Non vengono superati i problemi di carenza della preparazione dei docenti di sostegno, soprattutto in casi di disabilità grave, di mancanza di continuità didattica, delle classi pollaio, delle ore di sostegno realmente necessarie per garantire una adeguata offerta formativa;

considerato inoltre, nello specifico, che:

è da rilevare, in via preliminare, un evidente eccesso di delega, proprio in quanto di fatto lo schema di decreto interviene complessivamente sulle procedure e competenze in materia di riconoscimento dell'*handicap*, come disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

a tal fine, per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 2, la certificazione della gravità dell'*handicap* (stabilita dalla legge n. 104 del 1992 ora citata) deve essere ridefinita e considerata imprescindibile, al fine dell'individuazione e della quantificazione delle ore di sostegno, sulla base di organici che non devono sacrificare il rapporto di 1 a 1 che è necessario, oltretutto appropriato, continuare a garantire nei casi di disabilità grave;

per quanto concerne le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, è stabilito che lo Stato, le Regioni e gli enti locali, ai sensi della normativa vigente, «perseguono il raggiungimento delle prestazioni per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata». Tale disposizione appare limitativa: come peraltro segnalato dalle organizzazioni sindacali di categoria, già oggi, in molti territori le istituzioni scolastiche sono costrette a contrastare le resistenze degli enti locali che spesso non erogano i servizi che sono previsti dalla vigente normativa. La scuola non può essere lasciata sola e gli enti locali devono poter essere in grado di garantire l'erogazione dei servizi necessari e l'assistenza specialistica e scolastica di base. Tali servizi, inoltre, devono essere inseriti nei Livelli essenziali di prestazione (LEP) e devono essere effettivamente esigibili;

in base al comma 2 (lettere *a*, *b*, *c*) del medesimo articolo 3, lo Stato (attraverso l'amministrazione scolastica) provvede all'assegnazione nella Scuola statale dei docenti di sostegno e dei collaboratori scolastici, nonché a una stima circa il fabbisogno di organico del personale ATA (la cui consistenza, adeguamento e criteri di riparto sono da definire – secondo quanto stabilito dal comma 3 – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo apportando le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009). A tal fine, se è condivisibile che sia introdotta per via normativa, tra i criteri di determinazione dell'organico del personale ATA, la presenza di alunni certificati con disabilità, non può essere accettabile il limite della dotazione all'attuale consistenza dell'organico vigente. Andrebbe altresì previsto un rafforzamento in materia di formazione per l'assistenza all'igiene, provvedendo con risorse interne alla scuola alle esigenze primarie degli studenti, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa vigente. In buona sostanza non sono affrontate – e tantomeno risolte – le problematiche relative al personale ATA e dei collaboratori scolastici che, negli ultimi anni, hanno visto diminuire il proprio organico e aumentare considerevolmente la mole di lavoro e moltiplicare le competenze gestionali in assenza di modelli organizzativi efficaci. A un organico assolutamente insufficiente e alle carenze finora elencate si unisce l'aggravio costituito dal

divieto di sostituzione introdotto da questo Parlamento con la legge di stabilità per il 2015;

il medesimo comma 2 dell'articolo 3, (lettere *d* ed *e*), provvede alla costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire, «di norma, la presenza di non più di 22 alunni» ove siano presenti studenti con disabilità certificata (stante comunque il numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente), nonché ad assegnare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e studenti con disabilità accolti e in proporzione alla percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti. Nel merito, è da valutare in maniera assolutamente negativa l'innalzamento a 22 del limite di alunni per la costituzione di classi prime per ciascun grado di istruzione e per le sezioni di scuola dell'infanzia (limite introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81) e comunque appare necessario definire criteri di certezza, eliminando l'espressione «di norma». Si tratta di una scelta politica in grado di influenzare fortemente l'apprendimento degli alunni disabili, in quanto la consistenza del numero dei componenti di una classe si ripercuote sulla qualità dell'offerta formativa e sull'efficacia del lavoro dei docenti. Gli insegnanti e coloro che vivono la scuola quotidianamente ben comprendono che la decisione adottata dal Governo non va nella direzione di potenziare l'offerta formativa, di valorizzare la disabilità, di agevolare e incentivare il lavoro degli insegnanti nel concreto interesse nazionale, bensì di ridurre le ore di sostegno e depauperare ulteriormente le risorse non solo economiche ma anche umane da destinare agli investimenti sulla disabilità;

analoga contrarietà, sempre in materia di costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, si esprime alla mancata previsione di apposite disposizioni che limitino espressamente la presenza di più di un alunno con disabilità per classe per i soli casi di alunni con disabilità lieve, ritenendosi, altrimenti, per tutti gli altri casi necessario il limite massimo di un solo alunno per classe;

sempre in materia di valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, all'articolo 4 dello schema di decreto in esame risultano non condivisibili le previsioni introdotte dal comma 2, laddove viene previsto che l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, definisca gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica. Si ritiene necessario, pertanto, che all'INVALSI siano inibiti tali compiti;

per favorire e migliorare i sistemi per l'inclusione scolastica, risulterebbe opportuna la previsione di nuovi sistemi per la raccolta degli indicatori sulla qualità dell'inclusione della scuola, anche attraverso il diretto coinvolgimento di insegnanti, famiglie e personale interessato. È ciò che accade in conformità con «l'*Index* per l'inclusione», una raccolta

strutturata di indicatori sulla qualità di inclusione della scuola, frutto di una ricerca condotta dal *Centre for Studies on Inclusive Education*, che ha coinvolto insegnanti, famiglie e addetti ai lavori in Gran Bretagna. Di questo strumento sono state curate edizioni calibrate per scuole dell'infanzia e asili nido e sulla base dei *feedback* nel suo utilizzo su larga scala, è rivisto e aggiornato. Tali indicatori consentono agli istituti scolastici di definire il grado di inclusione, analizzare i propri punti di forza ma anche di miglioramento e sviluppo e monitorare e valutare i cambiamenti, aiutando a inquadrare meglio i diversi ostacoli alla partecipazione e agli apprendimenti di tutti gli alunni e a individuare le risorse necessarie per favorirli. L'utilizzo di tali indicatori consentirebbe, inoltre, agli istituti di poter definire il proprio grado di inclusione, analizzando, allo stesso tempo, le proprie pratiche, assicurando in tal modo la corretta individuazione delle effettive necessità per il miglioramento dei propri strumenti per l'inclusione;

sul tema deve essere rilevato che lo stesso Ministero, con propria circolare (n. 8, prot. 561, 6 marzo 2013) chiarisce come «la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei »risultati« educativi. Da tali azioni si potranno inoltre desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di miglioramento organizzativo e culturale» (punto 3, p. 5). Per tali fini si ritiene utile l'adozione di strumenti strutturati già reperibili presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca quali l'«*Index* per l'inclusione»;

con riferimento all'articolo 6, si rilevano forti criticità circa l'attribuzione al solo personale medico dell'elaborazione e della realizzazione del Progetto educativo individuale (PEI), risultando così scissa la fase valutativa da quella della scelta e quantificazione dei sostegni. In realtà alla commissione medica andrebbe affidato il solo compito di redigere la certificazione, prevedendo una unità multidisciplinare – composta oltre ai medici, almeno da un pedagogista, uno psicologo, un operatore socio-sanitario, un docente, un educatore – con il compito di redigere, unitamente ai genitori, il profilo funzionale del soggetto ed elaborare il progetto individuale. In particolare si dovrebbero individuare le tipologie, e relativa quantificazione, delle prestazioni sociali e sanitarie, compreso il fabbisogno di assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione, e di trasporto, e accertare il diritto al sostegno didattico e relativa quantificazione. Tale unità dovrebbe collaborare anche alla progettazione, realizzazione e verifica periodica del PEI;

di fatto il presente schema di decreto decontestualizza il percorso di inclusione scolastica dalla presa in carico complessiva e globale attuata dai servizi, burocratizzando e rendendo più difficile l'accesso alle provvidenze. Inoltre stravolge in maniera sostanziale lo spirito della legge 8 novembre 2000, n. 328, centrata sul concetto di sistema integrato socio-sanitario, dimenticando l'importante ruolo delle famiglie e lasciando irrisolti i veri nodi critici del processo di inclusione che attengono a problematiche

molto più complesse rispetto a quanto declinato nello schema all'esame. Più dettagliatamente nel provvedimento è annullata l'integrazione tra servizi sanitari, servizi sociali, scuola e famiglia per la redazione della valutazione diagnostico-funzionale, la quale non rappresenterà solo la base per la definizione delle provvidenze, ma anche il punto di partenza per la redazione del Piano educativo individualizzato e del PEI;

attualmente alla elaborazione della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale concorrono operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, a sottolineare l'imprescindibilità dell'integrazione tra i diversi contesti coinvolti nel percorso dell'alunno con disabilità. La valutazione diagnostico-funzionale prevista nello schema di decreto presume invece che, nel breve tempo di una visita medico-legale, una commissione che non ha mai conosciuto l'utente né la sua famiglia né il suo ambiente possa essere in grado di effettuare una valutazione funzionale approfondita e personalizzata; mentre si auspica la presenza di una *team* multiprofessionale appositamente e specificamente formato, spazi idonei e soprattutto il coinvolgimento dei contesti di vita specifici (famiglia, scuola) del bambino disabile;

è possibile realizzare una vera inclusione solo attraverso la sinergia sul territorio di diversi soggetti e una combinazione di interventi e supporti, la cui individuazione non può essere solo a carico di medici e che non può essere scissa dal momento valutativo e progettuale. Ecco perché il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), così come pensato nello schema di decreto, non è previsto nella nostra proposta, in quanto è direttamente la scuola che inoltra l'istanza dei sostegni individuati e quantificati agli organi di competenza, enti locali e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

con riferimento all'articolo 8, si esprime totale contrarietà alla volontà di introdurre, per ciascuno degli ambiti territoriali, il GIT. Come già espresso in premessa, a tali Gruppi sarà assegnato il compito di determinare le ore di sostegno, proponendo la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola. Il PEI, introdotto dall'articolo 11 del provvedimento, sarà redatto all'inizio dell'anno scolastico proprio con riferimento alle risorse professionali specifiche assegnate alla classe nonché degli operatori socio sanitari. Con tutta evidenza, pertanto, si decide di affidare ad una realtà troppo lontana dai bisogni e dalle necessità delle famiglie un compito delicato, qual è la determinazione e valutazione delle reali esigenze dello studente disabile;

all'articolo 12, comma 1, risulta incomprensibile la previsione dell'istituzione di «sezioni», in luogo dei ruoli, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, dei docenti per il sostegno didattico. Al comma 2 dello stesso articolo, risulta non accettabile la previsione per la quale i docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi dieci anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico di cui al comma 1. Attraverso tale norma

non si favorisce, infatti, la necessaria continuità didattica, in considerazione della possibilità per il docente di cambiare l'istituto di appartenenza, rafforzando incomprensibilmente il divario del vincolo temporale necessario ad avanzare la richiesta per la mobilità professionale rispetto a quello previsto per i docenti su posto comune;

per quanto concerne le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, al comma 3 dell'articolo 13 risulta non condivisibile la previsione secondo la quale, a decorrere dall'anno 2019, accederanno al corso «esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria», escludendo così dallo stesso i docenti abilitati all'insegnamento nei rispettivi gradi di scuola. La formazione continua sui temi dell'inclusione dovrebbe essere concepita come misura ad ampio raggio per tutti i soggetti che si trovano a operare nelle istituzioni scolastiche. Pertanto dovrebbe essere prevista non solo per i docenti ma anche per i dirigenti scolastici e per il personale ATA. Inoltre – sempre con riferimento all'articolo 13, in merito alla specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – sarebbe opportuno prevedere una formazione specifica sulle principali metodologie didattiche, individualizzate e di gruppo, utili per la disabilità e finalizzate al recupero del soggetto portatore di *handicap*;

altrettanto illogica appare la previsione di cui all'articolo 14, comma 4, la quale dispone che al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado, a decorrere dal 2019 potranno accedere esclusivamente gli aspiranti in «possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado che abbiano conseguito 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione, acquisiti esclusivamente presso l'università», anche in considerazione delle evidenti contraddizioni e disomogeneità con le disposizioni previste dallo schema di decreto in materia di accesso ai ruoli della scuola secondaria, rendendosi senz'altro necessario un quadro normativo che risulti uniforme e coerente;

per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 16, l'ampliamento dell'organico di diritto rispetto alle deroghe e la stabilizzazione del personale precario specializzato e da specializzare, costituiscono le uniche due condizioni per garantire la continuità didattica, altro aspetto che è da ritenersi essenziale, dal momento che occorre prevedere la copertura dei posti vacanti e disponibili esclusivamente attraverso l'utilizzo di contratti a tempo indeterminato, considerandosi ammissibile la possibilità prevista dalla norma esclusivamente con carattere di transitorietà, e limitatamente al solo arco temporale che precede l'inizio delle lezioni, al fine di garantire e assicurare la continuità necessaria;

si registra ancora oggi un organico di fatto di 137.000 unità che non sono assegnate stabilmente né esclusivamente a personale specializzato. Pertanto, proprio al fine di difendere e promuovere la continuità didattica e qualora si voglia scongiurare il cronico ricorso alla nomina dei

supplenti, occorrerebbe primariamente stabilizzare i posti almeno nella misura del 90 per cento dell'attuale organico di fatto;

la continuità didattica è un vincolo che dovrebbe considerare l'alunno come «soggetto», non come «oggetto», essere conformata sui suoi bisogni e sulle esigenze educative. Ancora una volta essa non viene attuata, e le misure adottate costituiscono solo palliativi. Sono previsti i GIT che quantificano le ore di sostegno necessarie. Le ore di sostegno non saranno determinate, in base al PEI, tuttavia questo dovrà essere modellato in base alle ore assegnate dal GIT che è una realtà lontana dalla scuola e dalle reali esigenze dello studente disabile;

a parte le formule di stile e i ripetuti proclami, il messaggio che continua a passare è che viviamo in continua emergenza e non pare possibile allo stato attuale fare una programmazione didattica coerente con le esigenze degli alunni disabili, delle loro famiglie e con le leggi attualmente in vigore. Si vogliono chiaramente ridurre le ore di sostegno, si vuole risparmiare laddove, invece, si dovrebbe investire. Le responsabilità vengono eluse e il diritto allo studio viene continuamente svilito e tradito, allo stesso modo del diritto-dovere all'insegnamento dei docenti;

valutato infine che:

l'articolo 17, comma 1, istituisce presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con compiti di analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità a livello nazionale e internazionale; monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica; proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione; proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodo logico-didattica e disciplinare. Tuttavia, in materia di composizione dell'Osservatorio, così come disciplinata al comma 3 dello stesso articolo, si rileva con contrarietà la volontà di non includere i referenti regionali dei Centri territoriali di supporto (CTS), consentendo così la valorizzazione dell'attività già promossa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di conoscenze, quali buone pratiche sull'inclusione e corsi di formazione, e risorse a favore dell'integrazione didattica dei disabili anche attraverso le nuove tecnologie;

per ciò che concerne l'articolo 18, recante «Istruzione domiciliare per soggetti affetti da gravi patologie», vi è opacità fra quanto stabilito nella «Buona scuola», circa la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge n. 104 del 1992 e la presente delega, laddove nell'articolo 18, preposto a queste finalità, non si fa alcuna menzione a tale disposizione;

per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 21, se per vie generali può essere giusto e opportuno convenire con la dovuta attenzione circa le misure di contenimento della spesa pubblica (anche nel rispetto

degli impegni comunitari), al tempo stesso non è accettabile la presunzione di realizzare ambiziosi e impegnativi processi di implementazione qualitativa e quantitativa dell'offerta formativa in assenza delle necessarie e opportune risorse umane, finanziarie e strumentali. Vi sono pertanto ragioni di dubitare della generale, diffusa neutralità finanziaria del presente schema di decreto;

tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
ALESSIA PETRAGLIA E BOCCHINO SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 378**

La 7^a Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, premesso che:

– l'impianto dello schema di decreto, nel suo complesso, pur se pervaso dal riconoscimento del valore dell'inclusione per tutta la comunità educante, confermando la peculiarità italiana in questa materia, non sembra però tener in debito conto della condizione della scuola, disorientata da interventi che negli ultimi quindici anni hanno mirato solo alla logica dei tagli piuttosto che alla produzione di una vera riforma che ne ridefinisse compiti, obiettivi, ordinamenti e cornici organizzative entro le quali declinare le professionalità del personale; di una scuola che fatica a trovare la sua *mission* nella miriade di provvedimenti nei quali non si riconosce, da ultima la legge n. 107 del 2015;

– il provvedimento si prefigura un intervento funzionale ad un taglio degli organici, piuttosto che ad un miglioramento delle politiche scolastiche sull'inclusione, la cui attuazione diventa impegno fondamentale di tutta la comunità educante, i cui attori, ciascuno nell'ambito dei propri ruoli e delle specifiche responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli alunni e degli studenti disabili. Di contro, l'inclusione acquista un significato solo se si identifica con un processo di pieno sviluppo della persona umana, risultato, a sua volta, di un percorso programmato, organizzato e finalizzato al raggiungimento di obiettivi concreti, realizzabili e verificabili, e solo se da parte di chi deve attuare il lavoro di integrazione c'è una disponibilità al cambiamento ed alla condivisione del lavoro, in termini di corretta sperimentazione permanente e, non ultima, all'acquisizione di capacità operative e di comunicazione assunte per mezzo della formazione e della partecipazione alla vita comunitaria;

– di fatto nel corso dell'intero dibattito hanno preso il sopravvento l'analisi e la diagnosi funzionale della disabilità, lasciando in secondo piano l'insieme delle azioni educative. Così come non si è discusso dell'importanza dell'osservazione psico-pedagogica, essenziale per progettare e calibrare l'intervento educativo, o dell'importanza di fondare i processi inclusivi sulle potenzialità dell'alunno, sull'ambiente e sulla classe. Si è, invece, parlato genericamente del bisogno di garantire livelli essenziali di inclusione scolastica, ma senza esplicitarne gli strumenti, i criteri, i dispositivi, gli obiettivi;

– altro punto cruciale dello schema di decreto è quello della valutazione della qualità dell'inclusione che entra come componente decisiva della valutazione della scuola nel suo complesso. L'articolo 4 del provvedimento affida all'INVALSI la predisposizione di protocolli di valutazione, incaricato di definire gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, riguardanti anche lo spazio di accoglienza e il materiale a disposizione. A tal proposito dal provvedimento non esce una declinazione univoca di inclusività, cioè su cosa si intende rispetto a singole realtà della stessa: il conseguimento di alcuni apprendimenti fondamentali? Il funzionamento accogliente o meno della comunità scolastica come luogo accessibile e di pari opportunità? Esiste uno *standard* a cui riferirsi? La percezione degli attori può essere sufficiente a descrivere la qualità del nostro sistema di inclusione scolastica? Tutti interrogativi ai quali lo schema di decreto non sembra rispondere;

– come emerso dalla copiosa attività istruttoria condotta in questi mesi dalla commissione, lo schema di decreto in questione contiene aspetti problematici che attengono, principalmente, alla composizione numerica delle classi, al percorso che porta al conseguimento della relativa certificazione ed ai servizi di continuità didattica;

– quanto alle composizione numerica delle classi in presenza di un alunno diversamente abile, si esprime forte condanna in merito alla scelta di incrementare il numero massimo di alunni, fissato dal decreto a 22, e che determina un arretramento rispetto al passato (con il rischio di un ritorno alle «classi pollaio»), motivato esclusivamente da esigenze di sostenibilità finanziaria, che prefigurano un taglio agli organici, ma che sottovalutano tutte le implicazioni in termini di didattica e di sicurezza che ne possono derivare. Questa previsione dimostra che non c'è traccia di un investimento certo sui processi inclusivi;

– quanto al percorso scolastico, deve lamentarsi la mancanza di un confronto nella sua elaborazione con le famiglie e con i professionisti, una circostanza che può anch'essa determinare un ostacolo reale alla realizzazione di un'autentica inclusione scolastica. Inoltre l'accessibilità e la fruibilità delle scuole, l'assegnazione di assistenti specialistici e l'offerta del servizio di trasporto sulla base delle necessità individuate nel Piano educativo individualizzato (PEI) non sono garantite, ma condizionate dalla disponibilità di risorse finanziarie da parte degli enti locali di competenza. Eppure già oggi gli enti locali faticano nel garantire tale servizio, e questo vale soprattutto per i piccoli Comuni, e a maggior ragione quelli montani, vista anche l'insufficienza dei finanziamenti nazionali destinati a tale finalità. Giova a questo punto rammentare che la sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, ha sancito che il servizio di trasporto scolastico dei disabili sia un diritto inviolabile e da garantire senza condizionamenti finanziari. Si tratta con tutta evidenza di una sentenza storica in quanto sancisce il principio secondo cui «È la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»: principio, peraltro, perfettamente declinabile nell'ambito della legislazione nazionale di bilancio;

– uno specifico spazio viene dedicato dallo schema di decreto legislativo alla formazione dei docenti di sostegno visto il delicatissimo compito loro assegnato. A questo proposito, c'è il tentativo di mantenere per dieci anni i docenti di sostegno nella loro funzione e si dà la possibilità ai dirigenti scolastici di garantire la continuità didattica anche ai docenti con contratto a tempo determinato;

– con riferimento al personale di sostegno, le misure previste dal provvedimento non assicurano la necessaria continuità didattica, dovendo questa essere garantita esclusivamente dal suddetto vincolo decennale al docente sul posto di sostegno, anziché sulla classe, vincolo, peraltro, inutile in quanto sarebbe stato sufficiente prevedere, nel caso di contratti a tempo determinato, una proroga rinnovabile di anno in anno. La disposizione dunque non garantisce la continuità didattica poiché il docente, pur restando vincolato sul sostegno, per la normativa può cambiare scuola e alunno anche ogni anno. Inoltre, previo accertamento della disponibilità dei posti, il dirigente può proporre a docenti con contratto a tempo determinato un ulteriore anno di contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 131, legge n. 107 del 2015 (norma che vieta a decorrere dal 1 settembre 2016 che i contratti a tempo determinato superino la durata complessiva dei 36 mesi, anche non continuativi);

– pertanto si prefigura, in tal modo, una finta continuità didattica nella riconferma del supplente, che tra l'altro assegna ancora più potere ai dirigenti scolastici, aprendo la strada a gestioni clientelari o all'utilizzo improprio dell'organico dell'autonomia su posti. Il docente di sostegno è una figura che collabora con tutti per raggiungere la piena inclusione. Una scuola inclusiva è una scuola in cui tutti gli insegnanti si sentono parte integrante del tutto, ed in cui ciascuno, in base alle proprie specificità, è una risorsa per tutti gli altri, ma anche in cui ognuno è in grado di raggiungere obiettivi commisurati alle proprie reali capacità;

– anche attraverso lo strumento della nuova certificazione diagnostico funzionale si determinerà da una parte un taglio sugli stessi organici di sostegno, e dall'altro un'assenza di strumenti per la stabilizzazione delle cattedre in deroga;

– l'articolo 8 dello schema istituisce il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), (composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale di riferimento, due docenti, uno per ogni ciclo scolastico, nominati dall'USR), che prende il posto di diversi organismi esistenti, ed attualmente previsti dalla legge n. 104 del 1992, e che si configura come una sorta di cabina di regia delle politiche di sostegno sul territorio, incaricato di ricevere dalle diverse scuole il Progetto individuale per l'inclusione di cui agli articoli 9 e 10 (predisposto dal dirigente scolastico ed approvato dal collegio dei docenti e parte integrante del PTOF) ed i Piani educativi individualizzati di cui all'articolo 11 (elaborati dai docenti contitolari e dall'intero consiglio di classe, tenuto conto della valutazione diagnostico funzionale, alla cui stesura collaborano anche i genitori e gli operatori socio sanitari), svolgendo un ruolo di programmazione e di assegnazione delle risorse umane e stru-

mentali alle singole scuole. Lo stesso è chiamato a proporre la quantificazione delle ore di sostegno da affidare a ciascuna scuola, attraverso componenti individuati dall'Amministrazione. L'esistenza dei GIT metterà a dura prova l'autonomia delle scuole, essendo messi dalla legge nelle condizioni di assumere decisioni al posto dei soggetti che compongono l'istituzione scolastica autonoma, organi collegiali compresi;

– la composizione del GIT come è prevista dallo schema di decreto non è rappresentativa della realtà delle scuole, perché i soggetti sono scelti dall'amministrazione e in prevalenza dirigenti scolastici. Il GIT deve essere un luogo dove i vari soggetti del territorio si incontrano, studiano i documenti di pertinenza e forniscono indicazioni per migliorare i processi inclusivi. Meglio sarebbe stato se fosse composto da almeno 4 docenti di sostegno, rappresentativi dei diversi gradi di istruzione, 1 rappresentante degli Enti locali, 1 assistente educativo ed 1 pedagogo;

– la scuola, soprattutto quella secondaria, va preparata all'accogliimento di un incarico didattico diffuso, per il quale la formazione sui temi dell'inclusione del personale attualmente in servizio non è esaustiva. Infatti Sarebbe stato opportuno stanziare risorse dedicate per la formazione in servizio rivolta a tutti i docenti sui temi dell'inclusività, al di fuori del Piano nazionale di formazione, come pure prevedere che nella formazione iniziale una parte dei crediti formativi universitari (CFU) fossero dedicati all'inclusività, al di fuori della specializzazione per il sostegno.

– lo schema di decreto in esame, non sembra andare oltre una sostanziale ricognizione dei servizi e delle competenze già individuati, peraltro in maniera più efficace ed esaustiva, dalla vigente normativa, senza peraltro definire i «livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali», che costituiscono invece la precondizione per garantire uniformi prestazioni uniformi sul territorio nazionale;

esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE CENTINAIO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 378

La 7^a Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, premesso che:

da un'attenta lettura del testo dell'atto n. 378, valutando ogni passaggio alla luce dei principi dettati dalla Carta costituzionale e dei provvedimenti internazionali in tema di diritti e di tutela delle persone con disabilità, le indicazioni operative contenute nel decreto determinano una condizione di arretramento culturale che, se non modificate, potranno condurre ad una inversione di tendenza in tema di inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità;

considerato che:

nel decreto il ruolo della famiglia diviene marginale, persino nei passaggi che, da sempre, l'hanno vista protagonista. È evidente che la famiglia ricopre una centralità nella vita del figlio, che non può essere in alcuno modo negata, sono i genitori che hanno la maggiore conoscenza del figlio, che possono offrire utili suggerimenti, che possono collaborare efficacemente, sostenendo i compiti della scuola. Il diritto e il dovere di formare ed educare i figli, come noto, è attribuito dalla Costituzione proprio ai genitori (articolo 30). Ne consegue che, in quanto partner privilegiato e primo responsabile nelle scelte educative del figlio, la famiglia sia chiamata a ricoprire nel processo inclusivo un ruolo strategico e determinante per il conseguimento del successo formativo e per la realizzazione del Progetto di vita;

l'inclusione scolastica ha come finalità l'impegno di rispondere ai differenti bisogni educativi degli alunni e degli studenti con disabilità, attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno per la realizzazione del Progetto di vita, alla realizzazione di questi principi devono concorrere in modo paritetico tutti gli operatori scolastici e, *in primis*, tutti i docenti della scuola. Inevitabile domandarsi in che modo sia stato colmato il *gap* formativo fra i docenti curricolari e i docenti specializzati per il sostegno, dato che ancora oggi, con il decreto 378, si insiste nel proporre percorsi formativi differenti: mentre da un lato è comune per tutti la formazione per l'accesso all'insegnamento, per coloro che saranno incaricati su posto di sostegno è previsto un percorso aggiuntivo. Il decreto dispone una soluzione non condivisibile nella sua formulazione, vengono introdotti 60 crediti formativi universitari, per tutti gli ordini e gradi di scuola, riservati, però, soltanto a coloro

che intendono conseguire la specializzazione per il sostegno. La formazione, in sostanza, permane settoriale, infatti non si sta trattando dell'accesso all'insegnamento o nella scuola comune o nella scuola speciale: i futuri docenti, così come coloro che sono attualmente in servizio, accedono ad un'unica scuola, quella che accoglie tutti. In tal prospettiva perdono di rilevanza tanto le sezioni in cui incasellare gli insegnanti di sostegno quanto gli stessi corsi di specializzazione, intesi, come ancora proposti, quali percorsi aggiuntivi riservati unicamente ad una parte del personale docente;

relativamente poi al vincolo decennale, introdotto dal decreto, si ritiene che bloccare un docente su posto di sostegno per un periodo predefinito non garantisce, a priori, né la qualità dell'inclusione scolastica, né la qualità degli interventi a favore degli alunni con disabilità e degli studenti della classe alla quale il docente è assegnato. Garantisce, legittimandola, il perpetrarsi della delega, concretizza la deresponsabilizzazione degli altri docenti della classe;

riguardo al numero di alunni per classe il decreto aumenta a 22 il numero degli alunni nelle classi in cui sono iscritti alunni con disabilità. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, che ha abrogato il «tetto» di alunni con disabilità per classe, stabilisce all'articolo 5 che, in presenza di studenti disabili, il numero massimo di alunni, nelle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, sia pari a 20, elevabili, in virtù dell'articolo 4, a 22. È evidente che l'aumento del numero degli alunni determina una contrazione del numero delle cattedre, con riduzione della spesa, sul fronte della didattica e degli apprendimenti, però, influisce sulla qualità della scuola stessa e sull'efficacia dell'azione formativa dei docenti;

in riferimento al numero di alunni con disabilità per classe valgono le motivazioni esposte al punto precedente e inoltre per promuovere fattivamente il progetto inclusivo, consentendo all'alunno con disabilità di potenziare al massimo le sue capacità e di promuovere significativi rapporti interazionali con i coetanei, viene introdotto un tetto massimo pari a 1 studente con disabilità nelle classi il cui numero totale di alunni sia pari a 20, elevabile a un massimo di 22 (confronta articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009);

visto che:

gli interventi a favore degli alunni e degli studenti con disabilità sostanziano il Progetto di vita, alla cui definizione concorrono più istituzioni, mediante una progettazione concordata e condivisa che si articola attraverso:

– la Valutazione diagnostico-funzionale (VDF), che il decreto affida alla commissione medica ampliata, di cui all'articolo 6, che andrebbe arricchita anche dalla collaborazione della famiglia,

– il Progetto individuale, a cura del Comune e dell'Ente sanitario (Asl), che impegna le istituzioni sul fronte degli interventi socio-sanitari e

nella erogazione delle risorse necessarie per facilitare la frequenza (trasporto, ausili, sussidi, eccetera),

– il Piano educativo individualizzato (PEI), che comprende, oltre alla progettazione educativa, la programmazione didattica e altre informazioni utili allo svolgimento di un proficuo percorso all'interno delle classi comuni. Alla definizione e approvazione del PEI devono poter concorrere, nel rispetto del reciproco ruolo e secondo le rispettive competenze, tutti gli insegnanti della classe alla quale è iscritto l'alunno con disabilità, la famiglia o gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli specialisti socio-sanitari dell'Asl;

la concreta attuazione della continuità educativo-didattica di tutti i docenti della classe alla quale è iscritto uno studente con disabilità, fino a completamento del ciclo scolastico comprende:

- 3 anni per la scuola dell'infanzia, la scuola secondaria di primo grado e i trienni negli istituti secondari,
- 2 anni nei bienni della scuola secondaria, laddove previsti,
- 5 anni nella scuola primaria e nelle scuole secondarie di secondo grado non strutturate in bienni e trienni,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «Piano Educativo Individualizzato di cui all'articolo» sostituire «11» con «10» e aggiungere in fine le seguenti parole: «in quanto parti integranti per la realizzazione del Progetto di Vita»;

2. all'articolo 3, comma 2, lettera a), anteporre le seguenti parole «- nelle more del compimento dei relativi percorsi di formazione di cui all'articolo 12 del presente decreto, -»;

3. all'articolo 3, comma 2, lettera a), dopo le parole «al fine di assicurare» aggiungere le parole: «, con gli altri docenti assegnati alla classe.»;

4. all'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo le parole «previsti dal profilo professionale», aggiungere le parole: «compresa, a partire dalla scuola infanzia, l'assistenza igienico-personale nel rispetto del genere degli alunni»;

5. all'articolo 3, comma 2, la lettera c) è sostituita da: «alla definizione dell'organico del personale amministrativo tecnico ausiliario, tenendo conto tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione scolastica statale.»;

6. all'articolo 3, comma 2, lettera d): dopo le parole «la presenza di non più di» sostituire da «22» a «certificata» con le seguenti parole: «20 alunni ove sia iscritto uno studente con disabilità, con la possibilità di consentire, in via eccezionale, di derogare al limite massimo di 20 alunni in misura non superiore al dieci per cento»;

7. all'articolo 3, comma 2, lettera e), dopo le parole «sistema nazionale d'istruzione» aggiungere le parole: «che rispettano la normativa

dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità nelle proprie sezioni e classi comuni»;

8. articolo 3, comma 3: se ne suggerisce la soppressione;

9. all'articolo 3, comma 4, dopo le parole «per l'autonomia e la comunicazione personale» aggiungere: «degli alunni e degli studenti con disabilità»;

10. all'articolo 3, comma 6, dopo le parole «lo Stato» sopprimere le parole «, le Regioni e gli Enti locali» , sostituire «garantiscono» con «garantisce», aggiungendo, dopo le parole «sussidi didattici» le parole «dei libri di testo, degli ausili e», infine sostituire l'espressione: «agli alunni e agli studenti con disabilità» con la seguente: «degli alunni e degli studenti con disabilità, qualora manchi un diverso accordo di programma fra gli Enti Locali»;

11. all'articolo 4, comma 2: dopo le parole «rapporti di autovalutazione, definisce» aggiungere: «, con la collaborazione dei rappresentanti delle associazioni delle famiglie degli alunni con disabilità, individuati con decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e di quattro docenti con documentate competenze sulla disabilità, scelti attraverso selezione su scala nazionale promossa dall'INVALSI stesso, uno per ciascun ordine e grado di scuola»;

12. articolo 4, comma 2, lettera a): se ne propone la soppressione;

13. all'articolo 4, comma 2, lettera b): dopo le parole «realizzazione di» sostituire «percorsi» con «*interventi*» e dopo le parole «per la personalizzazione» sostituire il restante periodo con le seguenti parole: «e l'individualizzazione dei percorsi di educazione e di istruzione, definiti e attivati dai singoli consigli di classe, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, e dai docenti di modulo, nella scuola dell'infanzia e primaria, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti con disabilità e nell'attuazione del generale processo di inclusione»;

14. all'articolo 4, comma 2, lettera d) sostituire tutto il periodo con il seguente: «utilizzo di strumenti per la definizione di criteri finalizzati a valutare se oggettivamente l'azione pedagogico-didattica di tutti i docenti abbia consentito il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prefigurati, individualizzati per ciascun alunno, misurabili qualitativamente in relazione al rapporto fra il profilo iniziale e il profilo di uscita, e coerenti con le differenti modalità di comunicazione»;

15. all'articolo 5, comma 1, lettera a): dopo le parole «di natura bio-psico-sociale» sostituire «della disabilità» con «del funzionamento,» dopo le parole «Individualizzato (PEI)» sostituire il restante periodo con il seguente «, che è redatto congiuntamente dagli insegnanti della classe alla quale è iscritto l'alunno con disabilità, dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, dagli specialisti socio-sanitari dell'Asl e, su richiesta della famiglia, da eventuali altre figure professionali. Il PEI, insieme al Progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, concorre alla realizzazione del Progetto di vita»;

16. all'articolo 6, comma 2: dopo le parole «disponibili a legislazione vigente,» sostituire il periodo che segue con le seguenti parole «dai

terapisti della riabilitazione e da un operatore sociale, e si avvalgono della collaborazione della famiglia o degli esercenti la responsabilità genitoriale per la definizione del profilo di funzionamento, in conformità all'approcci bio-psico-sociale di ICF dell'Organizzazione mondiale della sanità.»;

17. all'articolo 6, comma 3, lettera b): dopo le parole «del presente articolo » aggiungere «, indicando, esclusivamente per l'anno scolastico della prima certificazione, la quantificazione delle risorse per il sostegno didattico»;

18. all'articolo 6 comma 5, dopo le parole «di sostegno didattico» aggiungere «, ad esclusione dell'anno della prima certificazione,» e dopo le parole «è effettuata» aggiungere «ogni anno»;

19. all'articolo 6, comma 6, dopo le parole «sono aggiornati» aggiungere «dalla stessa» , sostituire «nonché» con «e», dopo le parole «evoluzione della persona» aggiungere «, anche in periodi diversi, su richiesta dalla famiglia»;

20. all'articolo 7, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. La procedura per l'inclusione scolastica si esplica nelle fasi in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) invio della richiesta di accertamento della condizione di disabilità da parte dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale alla commissione competente; la domanda può essere corredata da documentazione del medico specialista, redatta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3;

b) accertamento della condizione di disabilità, redazione della valutazione diagnostico-funzionale, individuazione e quantificazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 3, da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione;

c) trasmissione della valutazione diagnostico-funzionale a cura dei genitori all'Istituzione scolastica;

d) trasmissione della documentazione di cui all'articolo 6 comma 3 lettera a) al competente ente locale ai fini della elaborazione del Progetto individuale ove richiesto dai genitori;

e) limitatamente alla prima certificazione, invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo territoriale inclusione (GIT), di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 come modificato dal presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti: i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6; Progetto individuale (ove richiesto dai genitori). Per gli anni scolastici successivi a quello della prima certificazione, invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo territoriale inclusione (GIT), di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 come modificato dal presente decreto, ai fini della erogazione delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti: i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6; Progetto individuale, ove richiesto dai genitori; Piano educativo individualizzato, di cui alla lettera g), come disposto all'articolo 10 del presente decreto.

f) invio a cura del dirigente scolastico della richiesta delle risorse di assistenza autonomia e comunicazione all'ente locale e inoltro di richiesta di ausili e sussidi ai CTS o ai centri competenti;

g) elaborazione del PEI da parte del Gruppo di lavoro per l'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12 comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificato all'articolo 5 comma 1 lettera b) del presente decreto.»;

21. all'articolo 8, comma 1, dopo le parole «dell'ambito territoriale;» sostituire «due» con «quattro» quindi sostituire «e» con «due per» e dopo le parole «primo ciclo di istruzione» aggiungere «, di cui uno della scuola primaria,»

22. all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «delle valutazioni diagnostico-funzionali,» sostituire il periodo fino «a ciascuna scuola;» con le seguenti parole: «del piano educativo individualizzato e» del progetto individuale, ove questo sia stato richiesto dalla famiglia, trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 comma 3 lettera b) del decreto legislativo n. 387 del 2017, all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascun alunno;»

23. all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «la durata» sopprimere le parole «, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT,»

24. all'articolo 9, comma 1, dopo le parole «Il Piano educativo individualizzato» sostituire «è parte integrante del» con la parola «e il» dopo le parole «Progetto individuale» aggiungere: «concorrono alla realizzazione del Progetto di vita.» Dopo le parole: «sono aggiunte le seguenti: » sostituire le successive con le seguenti parole: « e al Piano Educativo Individualizzato ai fini dell'inclusione scolastica,».

25. articolo 10 (*Piano per l'inclusione*): occorre sopprimerlo.

26. all'ex articolo 11, sostituire dopo la parola «Articolo » il numero «11» con «10»;

27. l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«1. Il Piano educativo individualizzato (PEI) è elaborato e approvato all'inizio dell'anno scolastico, e comunque non oltre il 31 ottobre, dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 5 comma 1 lettera b) del presente decreto, tenuto conto della valutazione diagnostico funzionale e del progetto individuale, ove richiesto dalla famiglia o dagli esercenti la responsabilità genitoriale, ai fini della realizzazione del Progetto di Vita.

2. Il PEI realizza l'inclusione scolastica nelle dimensioni dell'apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell'interazione. Il PEI indica le ore da attribuire per il sostegno didattico alla classe in cui è iscritto l'alunno con disabilità, l'eventuale necessità di assistenti all'autonomia e alla comunicazione di cui all'articolo 13 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire la partecipazione alla vita scolastica.

3. Il PEI, in particolare, contiene:

a) la descrizione del profilo di funzionamento, elaborato nella fase iniziale, su base ICF,

b) la programmazione didattica e il curricolo che nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado possono essere o individualizzati o semplificati, e nella scuola secondaria di secondo grado o semplificati (globalmente riconducibile ai programmi ministeriali) o differenziati, come specificato dall'articolo 15 dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90,

c) l'indicazione di adeguati supporti per le differenti modalità di comunicazione,

d) le indicazioni per l'assistenza di base e per quella igienica-personale;

e) le indicazioni per il trasporto scolastico;

f) la descrizione di eventuali e accessibili ausili, sussidi didattici, sussidi tecnologici, compreso il supporto elettronico e informatico,

g) laddove necessario, le indicazioni per il servizio di istruzione domiciliare,

h) la descrizione di eventuali necessità assistenziali specifiche e/o di somministrazione di farmaci.

4. Il PEI individua gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.

5. Previa sottoscrizione per sua condivisione e accettazione da parte della famiglia o degli esercenti la responsabilità genitoriale e previa sottoscrizione di tutti gli altri attori impegnati alla sua redazione e attuazione, il PEI vincola l'Amministrazione scolastica, l'ente locale, l'azienda sanitaria, la famiglia, nonché ogni altro attore che ha assunto un impegno alla realizzazione dello stesso.»;

28. all'articolo 12, sostituire dopo la parola «Articolo » il numero «12» con «11» nella rubrica, sostituire le parole «(Ruoli per il sostegno didattico)» con le seguenti: «(Incarico su posto di sostegno didattico)»;

29. all'articolo 12, comma 2, inserire prima delle parole «i docenti assunti a tempo indeterminato» le seguenti parole: «Nelle more della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione di cui all'articolo 12». Dopo le parole «posti comuni, trascorsi» sostituire «dieci» con «sei» e dopo le parole «anni scolastici» sostituire le successive parole fino alla fine del periodo con le seguenti: «con in carico su posto di sostegno didattico». Inserire altresì il seguente articolo:

«Articolo 12-bis.

(Formazione del personale docente inclusivo)

1. Ai fini di una efficace ed effettiva inclusione scolastica e per l'attuazione dei principi e dei diritti costituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 del presente decreto, tutti gli aspiranti docenti debbono acquisire competenze professionali psico-pedagogico-didattiche inerenti le tematiche della disabilità.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, definisce le modalità della formazione iniziale del personale docente inclusivo e dei docenti in servizio, secondo i principi richiamati al comma 1»;

30. all'articolo 13, nella rubrica, dopo le parole «di sostegno didattico» sostituire le successive con: «alle classi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria in cui sono iscritti alunni con disabilità»;

31. all'articolo 13, sostituire il comma 1 con il seguente: «Nelle more dell'attuazione di quanto indicato all'articolo 12 del presente decreto, la specializzazione per le attività di sostegno didattico alle classi in cui sono iscritti alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2.»

32. all'articolo 13, comma 2, sopprimere la lettera d);

33. all'articolo 13, comma 3, dopo le parole «Ai fini del conseguimento dei predetti 60 crediti formativi universitari», sostituire il periodo che segue fino al punto con le seguenti parole: «sono riconosciuti crediti formativi universitari coerenti con insegnamenti per l'acquisizione di competenze psico-pedagogico-didattiche speciali, ai fini dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, che, dall'anno 2019, sono parte integrante del Piano di studi per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.»;

34. all'articolo 13, comma 4: andrebbe soppresso;

35. all'articolo 13, comma 5, dopo «sono definiti» aggiungere «gli insegnamenti per la determinazione dei» dopo «didattico e l'inclusione scolastica» sopprimere le parole che seguono;

36. all'articolo 14, nella rubrica, dopo le parole «di sostegno didattico» sostituire le successive con: «alle classi della scuola secondaria di primo e secondo grado in cui sono iscritti studenti con disabilità»;

37. all'articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Nelle more dell'attuazione di quanto indicato all'articolo 12 del presente decreto, e nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015 n. 107, la specializzazione per le attività di sostegno didattico alle classi in cui sono iscritti studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado si consegue attraverso la frequenza del corso

di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, di cui al comma successivo.»;

38. all'articolo 14, comma 3, dopo le parole «del sistema nazionale di istruzione e formazione.» Sopprimere il periodo successivo;

39. all'articolo 14, comma 4, dopo le parole «60 crediti formativi universitari relativi» sostituire al restante periodo fino al punto quanto segue: «a insegnamenti coerenti per l'acquisizione di competenze psico-pedagogico-didattiche speciali ai fini dell'integrazione scolastica degli studenti con disabilità, crediti acquisiti esclusivamente come insegnamenti presso l'università durante la frequenza della laurea magistrale relativa alla propria classe di concorso.»;

40. all'articolo 14, comma 5, dopo le parole «sono definiti» aggiungere le seguenti parole: «gli insegnamenti per la determinazione dei»;

41. all'articolo 15, comma 2, dopo le parole «individuano le attività rivolte a» sostituire il restante periodo con le seguenti parole: «tutti i docenti dell'Istituzione, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti ai fini della realizzazione del processo inclusivo.»;

42. all'articolo 15, comma 4, dopo le parole «e della ricerca definisce» aggiungere «, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.»;

43. all'articolo 16, comma 1, dopo le parole «dal personale della scuola, sostituire il restante periodo fino al punto con le seguenti parole: «dal piano educativo individualizzato e dai docenti in servizio nella classe in cui essi sono iscritti».;

44. all'articolo 16, comma 2: sostituire la prima parte del comma 2 dell'articolo 16 con il seguente: «Ai fini di un'efficace organizzazione didattica inclusiva, il dirigente scolastico può incaricare i docenti dell'organico dell'autonomia nella stessa classe sia su posto disciplinare o comune sia su posto di sostegno, purché in possesso della specifica specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015 n. 107.»;

45. all'articolo 16, comma 3, sostituire le parole «Al fine di agevolare» con «Al fine di garantire» e dopo le parole «a tempo determinato per i posti di sostegno didattico» aggiungere «e per i posti curricolari o comuni,» quindi sostituire le parole «un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo» con «un ulteriore contratto a tempo determinato per gli anni scolastici successivi ovvero fino alla conclusione del ciclo da parte dell'alunno con disabilità.»;

46. all'articolo 17, comma 2, dopo la lettera d) inserire la lettera «e) fornire suggerimenti e proposte su provvedimenti normativi concernenti l'inclusione scolastica»;

47. all'articolo 17, comma 3, dopo le parole «maggiormente rappresentative sul territorio nazionale» inserire «nel campo dell'inclusione scolastica, dai rappresentanti delle associazioni dei docenti specializzati.»;

48. all'articolo 18, si sostituisce il comma 2 con il seguente: «2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si determinano i criteri per assicurare la presenza dei docenti curricolari e di sostegno presso il domicilio dell'alunno, unicamente alle garanzie assicurative.».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 21 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 168

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,55

AUDIZIONE DEL COMANDANTE DEL REPARTO INDAGINI TELEMATICHE DEL ROS ARMA DEI CARABINIERI, TENENTE COLONNELLO ANDREA RAFFAELLI, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2575 (DELEGA PER TRACCIABILITÀ AUTORI DI CONTENUTI NELLE RETI SOCIALI)

Plenaria

298^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 14,55.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale del Comandante del Reparto Indagini Telematiche del ROS Arma dei Carabinieri, Tenente Colonnello Andrea Raffaelli, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2575 (delega per tracciabilità autori di contenuti nelle reti sociali), svolta in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai

rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Andrea Annunziata a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale (n. 102)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra la proposta di nomina in titolo, segnalando che sulla stessa è stata acquisita l'intesa con la Regione Siciliana, come previsto dalla relativa procedura. Si sofferma quindi sul *curriculum* del candidato, avvocato Andrea Annunziata, ricordando la notevole esperienza acquisita dallo stesso nel settore marittimo-portuale per i numerosi incarichi svolti, tra i quali quello di Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti e di Presidente dell'Autorità portuale di Salerno.

Per tale ragione, il profilo appare assolutamente adeguato e propone di rendere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore. Partecipano alla votazione i senatori ARACRI (*FI-PdL XVII*), BORIOLI (*PD*), CANTINI (*PD*), CERVELLINI (*Misto-SI-SEL*), CIAMPOLILLO (*M5S*), CIOFFI (*M5S*), DI GIACOMO (*AP (Ncd-CpE)*), Stefano ESPOSITO (*PD*), FILIPPI (*PD*), GIBIINO (*FI-PdL XVII*), MARGIOTTA (*PD*), MATTEOLI (*FI-PdL XVII*), BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione della senatrice Merloni, MOSCARDELLI (*PD*), in sostituzione della senatrice Orrù, RANUCCI (*PD*), SCIBONA (*M5S*), SONEGO (*Art.1-MDP*) e VILLARI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*).

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 11 voti favorevoli, 5 voti contrari, 1 scheda bianca e 1 astenuto.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (n. 397)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il PRESIDENTE fa presente che stanno pervenendo alla Commissione molti contributi di vari soggetti interessati al provvedimento in esame, che chiedono modifiche o integrazioni dello stesso.

Ovviamente la Commissione terrà nella debita considerazione tutte le segnalazioni, pur rilevando che il termine per l'espressione del parere, fissato al 5 aprile, è estremamente ristretto, anche in considerazione del fatto che la delega deve essere esercitata improrogabilmente entro il prossimo 19 aprile.

Il relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) concorda con il Presidente. Per velocizzare i tempi, invita i colleghi a segnalare eventuali osservazioni o suggerimenti ai fini della stesura del parere da rendere al Governo. Sottolinea che, come già avvenuto per il parere reso sullo schema di decreto legislativo recante il Codice degli appalti, si lavorerà in stretto raccordo con la Commissione omologa della Camera dei deputati, cercando di addivenire alla formulazione di un parere di analogo tenore.

Il senatore SONEGO (*Art.1-MDP*) ritiene che la Commissione, al fine di ottimizzare i lavori, dovrebbe concludere la fase istruttoria dell'esame entro la fine del mese, per poi concentrarsi sulla stesura del parere.

Data la complessità del provvedimento, propone quindi di dare mandato al relatore di verificare le varie segnalazioni e osservazioni pervenute alla, sempre in coordinamento con la Commissione Ambiente della Camera dei deputati, in modo da evidenziare le principali questioni sulle quali concentrare la discussione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (n. 392)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *d*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore BORIOLI (*PD*) propone preliminarmente, in accordo con il correlatore Gibiino, di svolgere una serie di audizioni informative sul provvedimento in esame, che possano aiutare a comprenderne meglio gli effetti, anche in considerazione del fatto che la Commissione ha a disposizione un tempo ampio per l'esame, dovendo rendere il parere al Governo entro il 28 aprile.

Passa quindi ad illustrare il contenuto dello schema di decreto in titolo, adottato sulla base della delega contenuta all'articolo 8, comma 1, lettera *d*) della legge n. 124 del 2015, finalizzato alla razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Ricorda che attualmente i servizi relativi alla gestione di tali dati sono affidati a due soggetti: al Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'ACI.

Il Dipartimento per i trasporti, attraverso gli uffici della Motorizzazione civile, gestisce tutte le informazioni concernenti i dati relativi ai veicoli, da quelli concernenti l'anagrafe degli intestatari dei veicoli ai dati tecnici, a quelli relativi alla assicurazione RCA, agli incidenti verificatisi e alla tipologia delle abilitazioni alla guida rilasciate. Tali informazioni confluiscono nella banca dati della Motorizzazione, composta dall'Archivio nazionale dei veicoli (ANV) e dall'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (ANAG). La Motorizzazione civile è il soggetto competente al rilascio della carta di circolazione.

L'ACI, attraverso il Pubblico Registro Automobilistico, raccoglie tutte le informazioni relative alla proprietà dei veicoli in circolazione definiti dall'articolo 2683 del Codice civile come «beni mobili registrati», vale a dire gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate ed è competente al rilascio del certificato di proprietà del veicolo.

La Relazione che accompagna il provvedimento sottolinea come la diversità dei contenuti raccolti nelle varie banche dati imponga la necessità di un continuo allineamento tra l'Archivio nazionale dei veicoli e il PRA. Per razionalizzare il sistema di gestione dei dati di circolazione e di proprietà dei veicoli si è scelto di prevedere quindi un unico documento di circolazione, contenente entrambe le tipologie di dati, rilasciato da un unico soggetto che firma la certificazione, dietro presentazione, da parte dell'utenza, di un'unica domanda.

Passa quindi ad esaminare le singole disposizioni del provvedimento.

L'articolo 1 stabilisce che dal 1° luglio 2018 la carta di circolazione costituirà il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e affida la competenza per il suo rilascio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando la responsabilità dell'ACI per i dati relativi alla proprietà e al Ministero stesso per quelli relativi ai veicoli.

L'articolo 2 disciplina la procedura per il rilascio della carta di circolazione, prevedendo che il soggetto interessato, in caso di immatricolazione, reimmatricolazione o aggiornamento a seguito del trasferimento di proprietà del veicolo, presenti la domanda, con relativa documentazione, presso uno Sportello telematico dell'automobilista (STA) o presso il competente Ufficio della motorizzazione.

Le domande sono quindi inviate per via telematica al CED del Ministero delle infrastrutture, che gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e che, dopo aver avuto il riscontro del PRA dei dati relativi alla proprietà e allo stato giuridico dei veicoli, autorizza la stampa della nuova carta di circolazione per il rilascio. Gli Uffici ACI-PRA provvedono alle iscrizioni e alle trascrizioni ma, qualora accertino irregolarità, entro tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, ricusano l'iscrizione o la trascrizione e ne danno immediata comunicazione agli organi competenti al fine del ritiro della carta di circolazione.

Segnala poi che per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione viene introdotta una tariffa unica, da stabilire per decreto entro il

30 aprile 2018, in misura comunque non superiore alla somma dell'importo delle due tariffe previste dalla normativa vigente. Con il medesimo decreto, sarà inoltre determinato l'importo dell'imposta di bollo unificata, che dovrà però garantire l'invarianza delle relative entrate fiscali. Esso disciplinerà inoltre le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza.

L'articolo 3 prevede che il Ministero delle infrastrutture acceda a titolo gratuito e in via telematica a tutte le informazioni contenute nel PRA e fa salve le disposizioni vigenti in materia di imposta provinciale di trascrizione.

L'articolo 4 contiene le disposizioni transitorie, facendo salva la validità delle carte di circolazione e dei certificati di proprietà rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento in esame fino a che non intervenga una modifica concernente i dati relativi ai veicoli indicati all'articolo 1 del testo che richieda l'emissione di una nuova carta di circolazione.

L'articolo 5 introduce una serie di novelle al decreto legislativo n. 285 del 1992 al fine di coordinarne le disposizioni con le novità introdotte con il provvedimento in esame.

L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del decreto.

Segnala, poi, che il termine per l'espressione del parere al Governo è fissato al prossimo 29 aprile, previa acquisizione, entro il 9 aprile, delle osservazioni della 1^a Commissione permanente. L'atto, inoltre, è stato assegnato con riserva, in attesa dell'acquisizione dei prescritti pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.

Infine, riservandosi di intervenire nuovamente nel seguito del dibattito, segnala da subito che la Commissione dovrà valutare anche se e come il provvedimento dia attuazione ai principi e criteri direttivi della legge delega, ricordando in particolare che la riforma in esame doveva essere realizzata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *d*) della legge n. 124 del 2015, «ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza». Tali obiettivi non sembrano però perfettamente realizzati dalle disposizioni in esame.

Il relatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) concorda con il collega Borioli. Cercare di risolvere il problema della duplicazione, ormai anacronistica, della documentazione degli autoveicoli è sicuramente un obiettivo importante, ma è altrettanto importante che, con la riforma in esame, si garantisca anche uno svolgimento efficiente dall'attività dei due soggetti responsabili del settore, ossia l'ACI e la Motorizzazione civile.

Lo schema di decreto in titolo, pur intervenendo apparentemente solo sul processo amministrativo di rilascio del nuovo documento unico, in realtà apporta una serie di modifiche anche alle competenze dei due enti testé richiamati, in particolare dell'ACI. Secondo alcune segnalazioni pervenute ai relatori ciò rischierebbe di compromettere l'espletamento di alcune essenziali funzioni affidate all'ACI stessa, come la riscossione del-

l'imposta provinciale di trascrizione, oltre ad avere gravi ripercussioni anche sul mantenimento dei livelli occupazionali.

Per tali ragioni, ritiene essenziale ascoltare da subito una serie di soggetti, tra i quali i rappresentanti della Motorizzazione civile e dell'ACI e le organizzazioni sindacali di settore.

Il presidente MATTEOLI invita i relatori a far pervenire quanto prima un elenco dei soggetti da audire, per organizzare gli incontri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ricorda che l'ACI gestisce il Pubblico Registro Automobilistica fin dal 1927, ma è anacronistico che ci siano ancora due documenti distinti con i dati degli autoveicoli, affidati alla competenza di due enti diversi. È quindi senz'altro condivisibile l'intento di unificare i documenti e di razionalizzare le competenze. Se tuttavia è doveroso, in questo processo, cercare di tutelare i livelli occupazionali degli enti interessati e in particolare dell'ACI, questo non può però costituire una scusa per mantenere una situazione che appare ormai inaccettabile.

L'ACI deve necessariamente cambiare il proprio modello di operatività, dato che ha avuto a disposizione un tempo molto lungo per fare le riforme necessarie. Al tempo stesso, se il provvedimento, come previsto dalla legge delega, doveva portare dei risparmi per gli enti stessi e per i cittadini, non sembra che questi vi siano. D'altra parte, anche la procedura di coordinamento tra le banche dati prevista per il rilascio del documento unico sembra poco chiara e farraginoso.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ringrazia i relatori per aver illustrato le questioni sottese al provvedimento in esame, che sono molto rilevanti. Ricorda infatti che il tema del riordino delle competenze tra la Motorizzazione civile e l'ACI ha formato oggetto di un ampio e acceso dibattito anche negli anni passati. È del resto un fatto anacronistico, unico nel panorama europeo, di avere due organismi pubblici che operano nello stesso settore, imponendo ai cittadini di avere due documenti per gli autoveicoli (carta di circolazione e certificato di proprietà), per il cui rilascio i cittadini stessi devono pagare una doppia tariffa e una doppia imposta di bollo.

Con riferimento alle disposizioni contenute nello schema in esame, rileva che, diversamente da quanto previsto dai criteri di delega, non vi è un risparmio per i cittadini, in quanto si prevede l'invarianza finanziaria per l'imposta di bollo (in sostanza, sul nuovo documento unico si dovrà pagare un'imposta pari alla somma di quelle che oggi si pagano separatamente sulla carta di circolazione e sul certificato di proprietà) e anche per la tariffa si rischia di andare a pagare un importo analogo o di poco inferiore alla somma delle tariffe previste attualmente. Si tratta chiaramente di una scelta inaccettabile, che costituisce un'autentica beffa per i cittadini e che la Commissione dovrà stigmatizzare nel suo parere.

Altra questione è la modalità organizzativa che il Governo ha scelto per attuare la delega. Anziché unificare la Motorizzazione civile e l'ACI in un'unica struttura, si è lasciato invariato l'assetto attuale, che è però assai inefficiente. Come risulta infatti dalla relazione tecnica allegata allo schema di decreto, le tariffe richieste attualmente per la carta di circolazione e il certificato di proprietà non sembrano proporzionate ai costi effettivi sostenuti dai due enti. Sarà quindi opportuno nel corso delle preannunciate audizioni chiedere chiarimenti.

A suo avviso la soluzione preferibile sarebbe stata quella di creare un'unica agenzia mettendo insieme la Motorizzazione civile e l'ACI: questo avrebbe consentito un guadagno di efficienza per tutti e due gli organismi, mantenendo nel contempo i livelli occupazionali. Ritiene quindi che, con la scelta operata dal Governo si sia persa un'occasione. Si è infatti preferita la soluzione apparentemente più «indolore», intervenendo solo sul procedimento amministrativo. Ciò però non dovrebbe far perdere di vista, in prospettiva, la possibilità di intervenire nuovamente in futuro per razionalizzare tutto il sistema.

Rileva infine che anche il nuovo procedimento amministrativo presenta delle incongruenze, prevedendosi degli adempimenti burocratici e farraginosi, che non garantiscono neanche l'affidabilità del documento unico una volta emesso. L'articolo 2, comma 6, prevede infatti che, anche dopo il rilascio del documento unico al cittadino interessato, il PRA abbia tre giorni lavorativi per rifiutare l'iscrizione o la trascrizione del veicolo in caso di irregolarità determinando così il ritiro del documento unico. Si tratta di una procedura del tutto inaccettabile.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (n. COM (2017) 47 definitivo);

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore BORIOLI (PD) illustra la proposta di regolamento in esame, ricordando che il tema della qualificazione e della formazione professionale dei conducenti di autobus e autocarri ha un grande rilievo nella legislazione dell'Unione europea, per i riflessi sia sul miglioramento della sicurezza stradale che sulla necessità di garantire condizioni eque di concorrenza nei vari Stati.

La valutazione *ex post*, svolta dalla Commissione europea, sulla direttiva 2003/59/CE, che ha stabilito le prescrizioni relative alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica di tali categorie di conducenti, ha rilevato una serie di carenze, tra cui difficoltà nel riconoscimento delle at-

tività di formazione svolte in un altro Stato membro, nonché talune lacune nel contenuto stesso delle attività di formazione e nelle modalità consentite per il loro svolgimento, soprattutto in relazione all'eventuale utilizzo nei corsi degli strumenti informatici. Sono inoltre emerse incertezze giuridiche in relazione alle deroghe dal campo di applicazione della direttiva attualmente previste; sono infine state registrate incongruenze nelle prescrizioni minime relative all'età fra la direttiva in questione, sulla formazione dei conducenti professionali, e la direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida.

Con la proposta di direttiva in esame, adottata come di consueto dopo un'ampia consultazione pubblica, si propongono pertanto le modifiche alle due direttive citate in modo da risolvere questi nodi problematici.

L'atto consta di 5 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 della proposta reca le novelle alla direttiva 2003/59/CE.

In particolare, viene modificato l'articolo 1 di tale direttiva per coordinare i riferimenti ivi contenuti alle tipologie di patente richiesta per la guida dei veicoli che rientrano nel suo campo di applicazione con quelli della direttiva 2006/126/CE.

Le novelle all'articolo 2 della direttiva 2003/59/CE integrano invece, allo scopo di renderle più precise, le definizioni delle categorie dei veicoli ai quali si consente di derogare dall'applicazione della normativa, con riferimento ai veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze dell'ordine, ai veicoli per stati di emergenza o per missioni di salvataggio, inclusi quelli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali, ai veicoli utilizzati per la scuola guida e ai veicoli che trasportino macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività e per quelli utilizzati da imprese agricole, orticole, forestali o della pesca per il trasporto occasionale dei prodotti.

Sempre l'articolo 1 della proposta in esame modifica l'articolo 7 della direttiva 2003/59/CE sulla formazione periodica dei conducenti, prevedendo tra l'altro, che essa comprenda sempre almeno una materia connessa alla sicurezza stradale e tratti comunque varie materie.

La modifica all'articolo 9 della direttiva è finalizzata ad aggiornare i riferimenti normativi ivi contenuti sul luogo di svolgimento della formazione, mentre le modifiche all'articolo 10 sono volte a garantire che, sulla patente di guida di tutti i titolari di un CAP, sia indicato il codice armonizzato reciprocamente riconosciuto nell'Unione europea.

Si dispone, infine, che gli allegati I e II alla direttiva 2003/59/CE, contenenti rispettivamente l'indicazione specifica dei requisiti minimi della qualificazione e della formazione e i requisiti relativi al modello dell'Unione europea di carta di qualificazione del conducente, vengano modificati secondo quanto indicato nell'allegato all'atto in esame, di cui pure illustra i contenuti.

L'articolo 2 della proposta in esame novella l'articolo 2 della direttiva 2006/126/CE per coordinare meglio le disposizioni sulle prescrizioni relative all'età minima applicabile per il conseguimento della patente per determinate categorie di veicoli con le norme previste dalla direttiva 2003/

59/CE in riferimento ai conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci e passeggeri.

L'articolo 3 della proposta in esame contiene le norme per la sua attuazione da parte degli Stati nazionali.

L'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore e l'articolo 5 individua gli Stati membri come destinatari della proposta.

Segnala, infine, che l'8^a Commissione dovrà esprimersi, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, entro il prossimo 6 aprile, previa acquisizione, entro il 30 marzo, di osservazioni e proposte da parte delle Commissioni 3^a, 11^a e 14^a.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (n. COM (2017) 10 definitivo)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RANUCCI (*PD*) illustra la proposta di regolamento in esame, ricordando che nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale, nel corso del 2016, a livello europeo, si è proceduto ad aggiornare il quadro di riferimento per la tutela dei dati con l'adozione del regolamento (UE) 2016/679. Nell'ambito delle attività di controllo *ex post* sull'adeguatezza della normativa vigente, si è poi deciso di avviare una revisione della direttiva 2002/58/CE, che contiene le disposizioni sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, per adeguarla al mutato quadro legislativo e tecnologico.

È stata quindi predisposta la proposta di regolamento in esame, che sostituisce la direttiva 2002/58/CE e sulla quale la 8^a Commissione è chiamata a formulare le proprie osservazioni e proposte alla 2^a Commissione entro il prossimo 28 marzo.

Per quanto riguarda le principali novità della nuova disciplina, precisa che, come evidenziato nella Relazione di accompagnamento, una di esse è l'ampliamento dell'ambito di applicazione della normativa che, comprendendo – in base all'articolo 2 della proposta – «il trattamento dei dati delle comunicazioni elettroniche effettuato in relazione alla fornitura e alla fruizione dei servizi di comunicazione elettronica e alle informazioni connesse alle apparecchiature terminali degli utenti finali» viene quindi estesa anche ai nuovi servizi di comunicazione, i cosiddetti «*over the top*» (come WhatsApp, Facebook, Messenger, Skype, ecc.).

Si interviene inoltre sui meccanismi di espressione del consenso al trattamento dei dati e sulla regolamentazione dei cosiddetti *cookies*. Parti-

colare attenzione meritano poi le nuove norme sulla tutela degli utenti dalle chiamate indesiderate.

La proposta contiene 29 articoli raggruppati in 7 Capi.

Il Capo I reca le disposizioni generali, riguardanti l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni.

Il Capo II introduce le norme volte a garantire la riservatezza delle comunicazioni elettroniche, indicando esplicitamente i casi in cui i fornitori di reti e servizi possono procedere al trattamento dei dati, dei metadati e del contenuto delle comunicazioni elettroniche. Oltre a disciplinare la conservazione e la cancellazione dei dati, vengono specificate le eccezioni al divieto di raccogliere le informazioni relative agli utenti finali conservate nell'apparecchiatura terminale. Nel rinviare alla definizione di consenso e delle relative condizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679, si prevede che il consenso possa essere espresso mediante opportune impostazioni di un'applicazione informatica che consente l'accesso a *internet*, che possa essere revocato in qualsiasi momento e che comunque ogni sei mesi debba essere rammentata tale possibilità agli utenti. Viene poi imposto ai fornitori di programmi di comunicazione elettronica l'obbligo di aiutare gli utenti finali a definire in modo efficace le impostazioni relative alla vita privata.

Il Capo III disciplina i diritti degli utenti finali a controllare l'invio e la ricezione di comunicazioni elettroniche per tutelare la propria vita privata, con riferimento alla possibilità sia di presentazione e di restrizione dell'identificazione della linea chiamante che di bloccare le chiamate indesiderate. Oltre a dettare le condizioni alle quali gli utenti finali possono essere inclusi negli elenchi pubblici, come già accennato, viene introdotta una disciplina specifica per le comunicazioni a fini di commercializzazione diretta. In particolare, l'articolo 16 prevede che tale tipo di comunicazione possa essere indirizzata a utenti finali che abbiano espresso il loro consenso. Nel caso della posta elettronica, si specifica che la possibilità di opporsi deve essere offerta in modo chiaro e che, oltre che nel momento della raccolta dei dati, essa va rinnovata ogni volta che si invii un messaggio. Per quanto riguarda poi le chiamate dirette per fini commerciali, si prevede che gli operatori debbano presentare l'identità di una linea alla quale possano essere contattati o un codice o un prefisso che indichi il fatto che si tratta di una chiamata a fini commerciali. È fatta salva la possibilità che gli Stati membri stabiliscano per legge che le chiamate vocali verso utenti finali aventi natura di persone fisiche sia consentita solo nel caso in cui essi non abbiano espresso la loro obiezione a ricevere tali comunicazioni. Gli Stati membri garantiscono inoltre un'adeguata tutela degli interessi legittimi degli utenti finali relativamente alle comunicazioni indesiderate inviate sia con la posta elettronica che con le chiamate dirette. La Commissione europea, infine, ha il potere di adottare le misure necessarie per specificare il codice o il prefisso che identifica le chiamate commerciali.

Il Capo IV disciplina il controllo e l'applicazione del regolamento in esame, affidandoli alle Autorità indipendenti responsabili del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Il Capo V disciplina in modo particolareggiato i ricorsi, le responsabilità e le sanzioni.

Il Capo VI riguarda l'adozione degli atti delegati e di esecuzione.

Il Capo VII, relativa alle disposizioni finali, procede tra l'altro, all'abrogazione della direttiva 2002/58/CE a decorrere dal 25 maggio 2018, data di applicazione del regolamento in esame.

Invita quindi i colleghi a esaminare con grande attenzione il provvedimento, in quanto presenta numerosi punti di contatto con alcuni disegni di legge attualmente in esame della Commissione, in particolare l'Atto Senato n. 2603 sul registro delle opposizioni.

Rispondendo, infine, a un quesito del senatore CIOFFI (*M5S*), fa presente che la Commissione, nel rendere le osservazioni alla Commissione di merito per i profili di competenza, potrà certamente segnalare alcuni aspetti di particolare rilevanza, emersi nel corso dell'esame dei disegni di legge testé richiamati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 169

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 21 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 334

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE DEL COMPARTO APISTICO

Plenaria

243^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2306) Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni in materia di inserimento lavorativo in agricoltura di soggetti con disturbi dello spettro autistico mediante l'affiancamento di tutor aziendali

(Esame e rinvio)

La relatrice CANTINI (PD) illustra il disegno di legge in esame.

Rileva anzitutto che all'articolo 1, in materia di corsi di formazione dei tecnici dell'abilitazione professionale di persone con disturbi dello

spettro autistico e dei *tutor* aziendali, il comma 1 conferisce alle regioni e alle province autonome una competenza formativa che si iscrive nell'ambito delle finalità di cui alla legge sull'agricoltura sociale, nonché degli obiettivi di cui alla legge sull'autismo per la promozione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico. Si tratta di finalità che ricevono riconoscimento anche da più generali previsioni normative, di fonte anche internazionale.

Specifica che le aziende sanitarie locali, ai sensi del comma 2, organizzeranno *équipe* specializzate formate da tecnici che, con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori, svolgano azioni di indirizzo, sostegno e accompagnamento delle persone con disturbi dello spettro autistico nella attività di ricerca di un lavoro e nell'inserimento lavorativo, attraverso percorsi personalizzati, nonché corsi per la formazione di *tutor* aziendali aventi il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell'attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento delle stesse.

Evidenzia poi, che al fine di valorizzare le sinergie tra servizi pubblici e privati e di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro per le persone con disturbi dello spettro autistico, le *équipe* opereranno – ai sensi del comma 3 – in collaborazione con le principali organizzazioni degli imprenditori agricoli e delle cooperative sociali, anche mediante la costituzione di una banca dati in cui far confluire i dati in loro possesso avvalendosi del supporto dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), nonché mediante lo sviluppo di specifici percorsi di inserimento lavorativo personalizzato e di successivo supporto, supervisione e monitoraggio nello svolgimento dell'attività lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Per innescare un circuito virtuoso l'articolo 2 intende riconoscere agli imprenditori agricoli e alle cooperative sociali una premialità per il proprio impegno sociale, per l'ampliamento della base occupazionale o la qualificazione professionale per l'inserimento dei *tutor*, per la crescita di autonomia della persona con autismo e della conseguente autostima e per il sostegno alle famiglie.

Il comma 1, in particolare, prevede il riconoscimento di un credito di imposta per gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali che sostengono l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, assumendo o formando *tutor* aziendali nell'ambito delle finalità di cui alla legge n. 141 del 2015: esso opera nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nella misura massima del 100 per cento dei costi connessi all'assunzione di *tutor* aziendali o alla differenza per incremento di funzioni di lavoratori già assunti che rivestono, previa formazione specifica, le mansioni di *tutor* aziendali; non può essere comunque superiore a 7.200 euro annui nel periodo di imposta successivo a quello in corso nell'anno successivo alla presentazione del disegno di legge e nei due periodi di imposta successivi.

L'articolo 3, al comma 1, prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'Albo d'onore delle imprese «isole di abilità» che sostengono l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico mediante l'assunzione o la formazione dei *tutor* aziendali.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per il comma 2 saranno definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti delle imprese, nonché i termini e le modalità di iscrizione.

Rispetto alle possibilità odierne di inserimento lavorativo di persone con disturbo dello spettro autistico (esperienze protette in imprese sociali e l'inserimento in aziende), la formazione iniziale ed il tutoraggio sono incentivati, dall'articolo 4, al comma 1, mediante uno sgravio contributivo per l'assunzione di persone con disturbi dello spettro autistico.

Specifica che l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati opererebbe così all'interno di un percorso organizzato e strutturato, in un'alleanza tra sistema pubblico e sistema imprenditoriale, del quale l'INAIL provvede al monitoraggio.

Ricorda che tale disegno di legge si pone in diretta continuità con la recente legge n. 134, del 18 agosto 2015, recante disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, e tende a completare il novero di misure relative a tale svantaggio psichico.

Ciò premesso, propone, infine, lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa presente che si tratta di un'iniziativa senz'altro condivisibile che potrebbe, tuttavia, essere estesa anche ad altre categorie di lavoratori svantaggiati.

La presidente PIGNEDOLI (*PD*) fa presente, in qualità di prima firmataria del disegno di legge, che la finalità della proposta è quella di limitare l'utilizzo marginale di tali lavoratori da parte delle aziende agricole, poiché presentano delle problematiche specifiche. Ritiene che nel corso delle audizioni e dell'esame del provvedimento potrà essere valutata l'eventuale estensione della portata normativa del disegno di legge.

Il senatore RUTA (*PD*) osserva a sua volta come i soggetti autistici abbiano necessità di un percorso individuale e di un'assistenza specializzata.

I senatori BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) preannunciano la richiesta di aggiungere la propria firma al disegno di legge.

La senatrice FASIOLO (*PD*) auspica che nel corso dell'esame possa svolgersi anche l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici.

La Commissione conviene pertanto di svolgere un ciclo di audizioni, aderendo alla proposta della relatrice, nell'ambito delle quali includere anche l'Associazione segnalata dalla senatrice Fasiolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente PIGNEDOLI informa che, nel corso dell'audizione informale odierna di esperti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) sulle problematiche del comparto apistico, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 21 marzo 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 169

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL GRUPPO eERG DEL POLITECNICO DI MILANO NELL'AMBITO DEGLI ATTI COMUNITARI SOTTOPOSTI A PARERE DI SUSSIDIARIETÀ COM (2016) 761 DEFINITIVO (EFFICIENZA ENERGETICA), COM (2016) 765 DEFINITIVO (PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA) E COM (2016) 862 DEFINITIVO (PREPARAZIONE AI RISCHI NEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 21 marzo 2017

Plenaria**303^a Seduta***Presidenza del Presidente*
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE

Il presidente SACCONI osserva che alla Commissione sono stati recentemente assegnati, per l'espressione delle osservazioni, gli Atti del Governo nn. 391 e 393 e l'Atto n. 396, rispettivamente deferiti in sede primaria alla Commissione Affari costituzionali e alla Commissione Difesa. Ricorda quindi che già in passato aveva sollevato la questione di un disallineamento tra il regime delle competenze delle Commissioni permanenti del Senato ed il processo di progressiva convergenza tra il regime giuridico dei rapporti di impiego pubblico e del lavoro privato, iniziato in Italia fin dagli anni Settanta e ormai giunto a compimento e che la natura privatistica del rapporto di lavoro pubblico è stata affermata già nel decreto legislativo n. 29 del 1993. La cosiddetta «prima privatizzazione» ha inciso su tutti i principali aspetti del rapporto di impiego, dalla fase genetica a quella funzionale; la cosiddetta «seconda privatizzazione» ha poi portato a compimento il riassetto del pubblico impiego, con particolare riferimento al passaggio del contenzioso dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria. La normativa è stata infine riordinata dal decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano escluse dalla privatizzazione talune categorie che presentano tratti peculiari, tra cui i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, il personale militare e le Forze di Polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia. L'assegna-

zione dei suddetti atti ripropone dunque l'opportunità di una riflessione sull'ambito di competenza affidato dall'articolo 22 del Regolamento del Senato alla Commissione lavoro e sulla necessità di riunire in capo ad essa quella relativa alla disciplina generale del lavoro pubblico e privato. Propone dunque che la questione sia portata nuovamente all'attenzione della Presidenza del Senato.

La Commissione concorda.

La senatrice PARENTE (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni del Presidente, coglie altresì l'occasione per richiamare la tematica dei decreti attuativi della legge n. 106 del 2016 sul terzo settore, il cui esame si è svolto in sede primaria nella Commissione Affari costituzionali, e sul quale era a suo tempo stata respinta la richiesta di assegnazione quanto meno congiunta avanzata dalla Commissione lavoro. Paventa che da ciò derivi l'assegnazione dei relativi decreti attuativi all'esame della sola 1^a Commissione permanente, avanzando il timore che ne possano derivare conseguenze con riferimento all'architettura delle politiche sociali finora definite.

IN SEDE REFERENTE

(2233-B) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore SACCONI (*AP (Ncd-CpE)*) introduce l'esame del disegno di legge, che torna all'esame del Senato in quanto modificato dalla Camera dei deputati, sottolineando che si tratta di provvedimento collegato alla manovra annua di finanza pubblica e che si riscontra una diffusa attesa circa la sua definitiva approvazione.

Segnala anzitutto una criticità con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 4, che ha peraltro ricevuto un doppio voto conforme dai due rami del Parlamento. In proposito, reputa comunque doveroso far presente che la norma sembra contrastare con il complessivo impianto normativo del diritto di autore, che recepisce la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (legge n. 399 del 1978 e direttiva comunitaria n. 2001/29/CE) e prevede un diritto esclusivo ad autorizzare, volta per volta, la riproduzione, la comunicazione e la distribuzione dell'opera di ingegno. La *ratio* di questo articolo dovrebbe essere quella di aumentare le tutele per i lavoratori autonomi, fornendo espressamente anche ad essi quelle assicurate dalla legge sul diritto d'autore e dal codice della proprietà industriale. Si potrebbe, tuttavia, produrre un effetto opposto se si introduce un principio di derogabilità dei diritti derivanti dalla vigente normativa tramite una loro cessione preventiva e generalizzata in sede contrattuale, e non mediante autorizzazione rilasciata di volta in volta: al-

cune categorie di lavoratori autonomi interessati dall'applicazione della normativa sulla protezione delle opere d'ingegno si troverebbero infatti a godere di una tutela diminuita. Affida dunque al Governo ogni valutazione sulla problematica e sulle modalità di soluzione.

Dà quindi conto delle singole modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati.

In particolare, valuta opportuno specificare che il datore di lavoro debba fornire una preventiva informazione sulle modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro e delle circostanze nelle quali verranno realizzati i controlli, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, prevedendo che l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sui dispositivi tecnologici in dotazione al lavoratore e di sistemi di *software* sia soggetta alla procedura di cui all'articolo 4, comma 1, della n. 300 del 1970, e successive modificazioni.

Con riferimento all'articolo 15, comma 4, sottolinea l'opportunità di chiarire se gli incentivi e le agevolazioni di carattere fiscale o contributivo eventualmente previsti per i lavoratori che svolgono le proprie mansioni all'interno dell'azienda siano riconosciuti anche per i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile. Segnala inoltre l'esigenza di specificare se l'accordo per lo svolgimento di una parte della prestazione lavorativa in modalità agile e le sue modificazioni siano oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 12 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con conseguente adeguamento del relativo premio assicurativo per la parte di prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali in luoghi sempre variabili e diversi.

Ritiene che i profili della salute e sicurezza connessi al lavoro agile rappresentino l'aspetto più critico. Con riferimento alle norme previste dagli articoli 19 e 20, fa presente in primo luogo un'esigenza di chiarezza in merito alle relazioni intercorrenti tra questo provvedimento e il decreto legislativo n. 81 del 2008. In proposito considera opportuno precisare se le disposizioni inserite nel provvedimento in esame siano le sole che operino nei riguardi del lavoratore nel periodo di svolgimento della sua prestazione o se esse vadano coordinate con l'applicazione del testo unico. Giudica inoltre necessario uno specifico chiarimento riguardo alla «copertura INAIL»: in particolare, fa presente che dovrà essere precisato se l'infortunio del lavoratore «agile» sarà assicurato e fino a che punto verranno considerati quelli *in itinere*. A tal proposito, segnala inoltre al Governo l'opportunità di una interpretazione circa la risarcibilità di tutti gli infortuni occorsi al lavoratore durante l'orario di lavoro svolto al di fuori dell'azienda, alle stesse condizioni alle quali è garantita la «copertura» INAIL dei lavoratori che si infortunano nell'azienda. Ritiene che, nell'ambito della valutazione dei rischi, lo *smart working* meriti una considerazione specifica in sé, a prescindere dal luogo in cui l'attività venga svolta; in conseguenza, il lavoratore dovrà essere sottoposto ad una idonea sorveglianza sanitaria di tipo olistico. Gli eventi infortunistici legati esclusiva-

mente alla scelta discrezionale del luogo da parte del lavoratore non potranno essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro. Giudica opportuno precisare che non possano rientrare nell'ambito di applicazione del testo i lavori che prevedono l'utilizzo di mezzi pericolosi, perché di fatto estranei al concetto di lavoro «agile», quali sono le attività di trasporto su strada.

Conclusivamente, auspica che il provvedimento sia esaminato e approvato in tempi rapidi, tenuto conto anche dell'approfondito esame svolto in prima lettura.

Il senatore ICHINO (*PD*) chiede chiarimenti sull'articolo 4 del provvedimento, riportando esempi di contratti su incarichi di ricerca che, nel lavoro autonomo, disciplinano di norma singole commesse.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*), sempre con riguardo all'articolo 4 del disegno di legge, fa presente che in alcuni settori produttivi, come quello delle tecnologie digitali, non è possibile prevedere forme di cessione di diritti di autore valide per ogni contratto.

Il sottosegretario BOBBA assicura che il Governo riserverà la dovuta considerazione ai punti sollevati dal Presidente. Concorda con l'esigenza di giungere in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento e rammenta che alla Camera dei deputati le forze di opposizione, con l'unica eccezione del Gruppo di Sinistra italiana, si sono astenute o hanno votato a favore.

La Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di martedì 28 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 391)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PAGANO (*AP (Ncd-CpE)*) introduce il provvedimento, che dà attuazione all'articolo 17, comma 1, della legge n. 124 del 2015 ed è interamente dedicato alla riforma del sistema di misurazione e valutazione della *performance* dei dipendenti pubblici. In particolare, l'articolo 1 contiene i principi generali della misurazione e della valutazione della *performance*, che è condizione necessaria per l'erogazione di premi, del riconoscimento delle progressioni economiche e dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale. Si stabilisce inoltre che la valutazione negativa della *performance* può comportare l'irrogazione del licenzia-

mento disciplinare per insufficiente rendimento. L'articolo 2 interviene sul ciclo di gestione della *performance*, mentre l'articolo 3 definisce gli obiettivi da raggiungere. È prevista altresì un'attività di monitoraggio della *performance* e un controllo sugli ambiti di misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti. Sulla base dell'articolo 13, si introduce un nuovo sistema di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la prestazione. Si prevede che spetta al contratto collettivo nazionale stabilire la quota delle risorse destinate a remunerare la prestazione stessa. Da ultimo, il relatore segnala gli articoli 14, 15 e 16, che adeguano la disciplina sul *bonus* annuale delle eccellenze, sulle progressioni economiche e sulle progressioni di carriera alle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, riservandosi conclusivamente di proporre una bozza di osservazioni al termine del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI dà conto di una richiesta del senatore Puglia relativa all'assegnazione di un affare in materia di lavoro marittimo. Avanza inoltre la proposta di richiedere l'assegnazione di un ulteriore affare, riguardante l'impatto sul lavoro delle nuove tecnologie digitali. Ricorda che le trasformazioni industriali degli ultimi decenni hanno provocato una drastica riduzione occupazionale, paventando gli effetti della diffusione delle tecnologie digitali sul settore.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) esprime apprezzamento per entrambe le proposte. Sottolinea come la questione dei lavoratori marittimi si trascini ormai da tempo e richieda soluzioni adeguate. Con riguardo alla proposta di affare sulle tecnologie digitali, individua nell'assenza di innovazione tecnologica una causa rilevante della disoccupazione.

La senatrice PARENTE (*PD*), accogliendo le proposte avanzate dal Presidente, richiama l'esigenza di affrontare le problematiche generate dalle tecnologie digitali in un'ottica che coinvolga l'insieme delle relazioni sociali.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) sottolinea la centralità del settore marittimo nell'economia italiana. Invita a individuare i dovuti momenti di approfondimento relativamente all'affare assegnato alle nuove tecnologie digitali.

Il PRESIDENTE, nel riscontrare il consenso della Commissione, comunica che avanzerà le relative richieste al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) interviene infine a sollecitare la convocazione del Presidente dell'INPS, alla luce di recenti notizie di stampa secondo cui il bilancio dell'Istituto è sotto attenzione della Corte dei conti.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 21 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 248

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,55

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
NN. 499 E 540 (FARMACI VETERINARI)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 249

Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,20

*AUDIZIONE INFORMALE DI ESPERTI IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO
N. 930 (PROBLEMATICHE OSAS – SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE DEL
SONNO)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 250

Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,55

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 438 (DISTURBI ALIMENTARI)*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 21 marzo 2017

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 232

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 15 alle ore 16

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
INDUSTRIALI GAS (ANIGAS) E DI FISE ASSOAMBIENTE SULL'AFFARE ASSEGNATO
N. 932 (PROFILI AMBIENTALI DELLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE)*

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 21 marzo 2017

Sottocommissione per i rapporti con le Regioni in tema di politiche dell'Unione Europea

7^a Seduta

Presidenza del Presidente
FLORIS

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,20

La Sottocommissione ha svolto l'esame dei voti regionali nn. 105 e 106.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 21 marzo 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Michela Vittoria BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 14,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori:

Audizione del Prof. Stefano Vicari, responsabile UO di Neuropsichiatria infantile del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e del Dr. Luigi Piccinini, Medico Chirurgo Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Responsabile U.O.C. Riabilitazione Funzionale, nonché Responsabile U.O.S. Riabilitazione pediatrica post-chirurgica presso l'Istituto Scientifico «E.Medea» – Bosisio Parini (LC)

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Luigi PICCININI, *Medico Chirurgo Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Responsabile U.O.C. Riabilitazione Funzionale, nonché Responsabile U.O.S. Riabilitazione pediatrica post-chirurgica presso l'Istituto Scientifico «E.Medea» – Bosisio Parini (LC)*, svolge un intervento sui temi oggetto di audizione.

Stefano VICARI, *responsabile UO di Neuropsichiatria infantile del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'ospedale pedia-*

trico Bambino Gesù di Roma, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, a più riprese, e la deputata Loredana LUPO (M5S).

Stefano VICARI, *responsabile UO di Neuropsichiatria infantile del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma*, e Luigi PICCININI, *Medico Chirurgo Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Responsabile U.O.C. Riabilitazione Funzionale, nonché Responsabile U.O.S. Riabilitazione pediatrica post-chirurgica presso l'Istituto Scientifico «E.Medea» – Bosisio Parini (LC)*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Martedì 21 marzo 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 13,25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale:

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA), della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO)

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione, ringraziando per la loro partecipazione i rappresentanti della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA), della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO).

Annarosa RACCA, *Presidente della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA)*, Alfonso MISASI, *Segretario Nazionale Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA)*, Maurizio PACE, *Segretario della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI)* e Sandro SANVENERO, *Consigliere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO)* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA), della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO) e della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) per il loro contributo all'indagine e per le memorie depositate. Dopo aver svolto alcune considerazioni conclusive, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Martedì 21 marzo 2017

Plenaria

61ª Seduta

Presidenza della Presidente
FABBRI

Intervengono l'ingegner Riccardo Bernabò Silorata, Amministratore unico della società De.La.Be.Ch. Costruzioni SRL, il signor Pietro Rocchi, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della società De.La.-Be.Ch. Costruzioni SRL, l'architetto Elisabetta Annino, Consulente sistema di gestione integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza della società De.-La.Be.Ch. Costruzioni SRL, l'avvocato Serena Cinelli, Consulente legale della società De.La.Be.Ch. Costruzioni SRL, l'ingegner Roberto Tomasi, Condirettore Generale Nuove Opere Autostrade per l'Italia S.p.a., l'avvocato Amedeo Gagliardi, Direttore Legale Autostrade per l'Italia S.p.a., il Dottor Francesco Fabrizio Delzio, Direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Marketing Autostrade per l'Italia S.p.a., l'ingegner Giovanni Scotto Lavina, Project Manager Autostrade per l'Italia S.p.a., la dottoressa Leduina Petrone, Responsabile Public Policies Affairs Autostrade per l'Italia, nonché i collaboratori dottor Bruno Giordano, dottoressa Marzia Bonacci, dottor Domenico Della Porta, Maresciallo Aiutante Claudio Vuolo e Maresciallo Capo Massimo Tolomeo.

La seduta inizia alle ore 13,02.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione potrà essere assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attiva-

zione dell'impianto audiovisivo. Fa presente inoltre agli auditi che hanno la possibilità di chiedere, fin dall'inizio o anche in qualsiasi momento, la chiusura della trasmissione audio-video, nonché la segretazione dell'audizione o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della società De.La.Be.Ch. Costruzioni SRL in ordine ai profili di sicurezza sul lavoro connessi al crollo di un cavalcavia, avvenuto il 9 marzo 2017, nel tratto di autostrada A14 tra Loreto e Ancona

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto agli auditi e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

L'ingegner BERNABÒ interviene per svolgere le proprie considerazioni in merito ai profili di sicurezza sul lavoro connessi al crollo di un cavalcavia, avvenuto il 9 marzo 2017, nel tratto di autostrada A14 tra Loreto e Ancona.

Prendono la parola per porre quesiti all'audito la PRESIDENTE e i senatori D'ADDA (*PD*) , FUCKSIA (*Misto*) , PELINO (*FI-PdL XVII*) , SERAFINI (*FI-PdL XVII*) , FAVERO (*PD*) , BORIOLI (*PD*) e BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*).

L'ingegner BERNABÒ e il signor ROCCHI rispondono alle predette domande.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti di Autostrade per l'Italia S.p.A. in ordine ai profili di sicurezza sul lavoro connessi al crollo di un cavalcavia, avvenuto il 9 marzo 2017, nel tratto di autostrada A14 tra Loreto e Ancona

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto agli auditi e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

L'ingegner TOMASI e l'ingegner SCOTTO LAVINA intervengono per svolgere le proprie considerazioni in merito ai profili di sicurezza sul lavoro connessi al crollo di un cavalcavia, avvenuto il 9 marzo 2017, nel tratto di autostrada A14 tra Loreto e Ancona.

Prendono la parola per porre quesiti agli auditi la PRESIDENTE e i senatori BORIOLI (*PD*), FUCKSIA (*Misto*) , D'ADDA (*PD*) , FAVERO (*PD*) e SERAFINI (*FI-PdL XVII*).

L'avvocato GAGLIARDI, l'ingegner SCOTTO LAVINA e l'ingegner TOMASI rispondono alle predette domande.

La PRESIDENTE ringrazia quindi l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 692 di mercoledì 22 febbraio 2017, seduta n. 466 della Commissione affari costituzionali (1^a), è apportata la seguente modificazione:

- *alla pagina 33, ventiduesima riga, le parole: «annuncia il proprio voto favorevole.»*, sono sostituite dalle seguenti: «annuncia che si asterrà dalla votazione.».

